

PROF. AVV. AMALIA FALCONE
LEZIONE DI DIRITTO DEL LAVORO

IL LAVORO E LO SPORT

1. Il lavoro dello sportivo: la tipicità della prestazione, la specialità del rapporto di lavoro e la “*atipicità*” della subordinazione.
2. Il contratto individuale di lavoro: le parti, la causa, l’oggetto, la forma.
3. La legge 23 marzo 1981 n. 91 sul lavoro sportivo: la clausola compromissoria
 - 3.1 La riforma del lavoro sportivo in Italia: tutte le novità in vista
4. Gli Accordi Collettivi sportivi

1. Il lavoro dello sportivo: la tipicità della prestazione, la specialità del rapporto di lavoro e la “atipicità” della subordinazione.

Due concetti, quello dello sport e del lavoro, da associare in questa sede per circoscriverne i rispettivi ambiti di intervento e sottolinearne le peculiari diversità.

Come già rilevato nei precedenti moduli, lo sport è un diritto dell'uomo legato ad una funzione educativa, di crescita armonica delle sue capacità fisiche e mentali, strumento di aggregazione sociale, mezzo di prevenzione di molte malattie; diritto dei popoli per rivendicare altri diritti, quali il diritto alla pace, allo sviluppo, alla legittimità della disuguaglianza e alla non discriminazione; diritto dei disabili, diritto del fanciullo, diritto delle donne. Lo sport: attività fine a sé stessa, libera e spontanea, come tale senza finalità economiche.

Il lavoro è considerato valore fondativo della Repubblica (art. 1 Cost.), nonché *status* attraverso il quale si realizza la partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese (art. 3, co. 2 Cost.). La carta costituzionale riconosce inoltre nel lavoro un «diritto», da un lato, e un «dovere», dall'altro; la Repubblica si impegna, infatti, a promuovere le condizioni di effettività del «diritto al lavoro», che riconosce a tutti i cittadini (art. 4, co. 1, Cost.), ma al contempo, cristallizza il lavoro come un «dovere», di scegliere e svolgere un'attività o una funzione, concorrendo così al progresso materiale e spirituale della società secondo le proprie possibilità (art. 4, 2° co., Cost.). L'art. 35 attribuisce alla Repubblica il compito di tutelare il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, di curare la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori, di promuovere gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

L'Art. 23 della Dichiarazione universale dei diritti umani stabilisce che:

1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro e alla protezione contro la disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.

Il "*Lavoro*" è quindi considerato attività onerosa posta in essere in funzione dello scambio di un compenso con la produzione di beni o servizi economicamente utili.

**

Applicando detti teoremi alla attività sportiva ne derivano diverse applicazioni:

- l'attività sportiva rimane in un ambito di mero soggettivismo “ludico” (“*mens sana in corpore sano*”);
- l'attività sportiva va oltre l'aspetto prettamente ludico laddove genera attrazione negli altri e diventa gara e spettacolo;
- lo spettacolo sportivo “a pagamento” di un organizzatore diventa un vero e proprio bene industriale con finalità commerciali;
- quando detta attività sportiva è esercitata dall'atleta in vista di una retribuzione e detta attività, a sua volta, è oggetto di spettacolo a pagamento da parte dell'organizzatore, si è in presenza di uno scambio economico (retribuzione contro produzione di un bene industriale).
- alla luce di queste considerazioni, lo sport, tra le sue articolazioni, è lavoro, quando viene svolto in funzione dello scambio tra retribuzione e spettacolo.

**

Se lo sport è quindi ANCHE lavoro, quando è retribuito, è inevitabile porsi la domanda di che tipo di lavoro trattasi. Quale regolamentazione, quali norme devo applicare per la tutela del lavoro prestato nell'ambito sportivo.

Al riguardo non intendo ripercorre le note e altalenanti vicende interpretative della dottrina e della giurisprudenza precedenti l'entrata in vigore della legge n. 91 del 1981 in merito alla natura giuridica

del “lavoro” sportivo: ricordo però a me stessa che la preoccupazione ostinata di molti Autori era di confrontarsi esclusivamente sul piano della qualificazione giuridica del rapporto in questione, senza tuttavia riuscire a dare una risposta univoca al problema ed oscillando nella contrapposizione dicotomica della autonomia o della subordinazione.

A) IL REGIME INTERPRETATIVO ANTERIORE ALLA LEGGE N. 91/1981 LA PLURALITÀ DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI ED ELEMENTI COSTITUTIVI

“*UBI SOCIETAS, IBI IUS E UBI IUS, IBI SOCIETAS*”

«*Ogni ordinamento giuridico è un’istituzione, e ogni istituzione è un ordinamento giuridico*»; «*ci sono tanti ordinamenti giuridici quante istituzioni*»¹.

«*Ogni forza che sia effettivamente sociale e venga quindi organizzata, si trasforma per ciò stesso in diritto*»².

Prima di procedere alla disamina del sistema della pluralità degli ordinamenti giuridici è doveroso muovere dalla comprensione, seppure molto succinta in questa sede, del concetto di Ordinamento giuridico.

Dell’ordinamento giuridico si hanno sostanzialmente tre concezioni.

La teoria normativa, che fa capo a Hans Kelsen, lo definisce come un complesso o sistema di norme giuridiche positive generali (leggi formali) o individuali (atti amministrativi o sentenze), ordinati secondo una norma fondamentale³ (cosiddetto principio della costituzione più antica).

La teoria istituzionale o istituzionistica, di cui il maggiore esponente è Santi Romano, lo identifica con la istituzione, ossia con un ente o corpo sociale reale ed effettivo coincidente con il diritto oggettivo (*ubi societas ibi ius*): “*Per ordinamento giuridico si intende un’istituzione, un ente sociale, un’organizzazione, un sistema non di sole norme e di altri elementi più o meno inerti, ma anche di uomini, di persone, che lo reggono e lo governano*”. “*...si comprende facilmente che esso è, per definizione, qualcosa di vivo, che, appunto perché vivo, continuamente si modifica, si rinnova, si evolve, pur rimanendo fermo nella sua identità continuativa e durevole*”.⁴

Infine la teoria del rapporto, illustrata da Arrigo Levi, considera l’ordinamento giuridico come un sistema di rapporti giuridici. Queste concezioni non si escludono, ma si integrano a vicenda, contenendo ciascuna qualche elemento necessario a identificare il concetto di ordinamento giuridico⁵.

La concezione normativa e quella istituzionale pongono l’accento soprattutto sull’aspetto oggettivo dell’ordinamento giuridico, insistendo la prima sul fondamento statale del diritto, la seconda su quello sociale. La concezione del rapporto giuridico pone invece l’accento soprattutto sull’aspetto soggettivo dell’ordinamento giuridico come matrice di facoltà o di potestà, di diritti o di obblighi per i membri della collettività.

¹ Santi Romano, *L’Ordinamento giuridico*, cit., pp. 27 e 106

² Santi Romano, *L’Ord. Giur. cit.*, pp. 113 e 44.

³ IRTI N., Autonomia privata e forma di Stato (intorno al pensiero di Hans Kelsen), Riv. dir.civ. 1994, I, 15; CATANIA A., Kelsen e la democrazia, Riv. internaz. filosofia diritto, 1992, 377; GIOVANNELLI A., Dottrina pura e teoria della costituzione in Kelsen, Giuffrè, Milano; FROSINI V., Kelsen e Romano, Riv. internaz. filosofia diritto, 1983, 199; AMATO S., Hans Kelsen nella cultura filosofico-giuridica del Novecento, Riv. internaz. filosofia diritto, 1981, 627; BOBBIO N., Kelsen e il problema del potere, Riv. internaz. filosofia diritto, 1981, 549.

⁴ S. Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947, p. 124.

⁵ Cfr. tra gli altri, BARILLARI, Considerazioni sulla dottrina dell’ordinamento giuridico, in Scritti Giuridici in onore di Santi Romano, I, Padova 1940; BENTIVOGLIO, Ordinamento giuridico e sistema di diritto, in Riv. trim. dir. pubblico 1976, 873 ss.; BOBBIO N., Teoria dell’ordinamento giuridico, Torino 1960; CARNELUTTI F., Appunti sull’ordinamento giuridico, in Riv. dir. proc., 1964, 361 ss.; CATANIA A., Argomenti per una teoria dell’ordinamento giuridico, Napoli, Iovene, 1976; CRISAFULLI V., Sulla teoria della norma giuridica, Roma 1985; Sull’argomento cfr. inoltre MENEGHELLI R., Validità giuridica nel normativismo e nell’istituzionalismo, in Dir. e società, 1991, 1, e dello stesso Autore, Di alcune applicazioni del concetto di validità giuridica nel normativismo e nell’istituzionalismo, in Dir. e società, 1991, 381; PIOVANI, Normativismo e società, Napoli 1949; RICCOBONO F., Idealismo e istituzionalismo nella cultura giuridica italiana del Novecento, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1981, 877. TARANTINO A., Dell’istituzionalismo – Ancora sui precedenti dottrinali di Santi Romano, in Materiali storia cultura giur., 1981, 169;

In questo senso può definirsi *ordinamento giuridico* un gruppo di soggetti dotati di un'organizzazione e regolato da norme.

Sono ordinamenti giuridici così: lo Stato, i sindacati, i partiti, l'ordinamento sportivo, quello religioso ecc.⁶

In ogni caso, per l'esistenza dell'ordinamento giuridico sono necessari:

a) una collettività (ente o corpo sociale o istituzione) che riconosce un'autorità, o principio di legittimità del potere, cui è commessa la disciplina dei rapporti intersoggettivi per realizzare i fini di accrescimento e di sviluppo della collettività stessa.⁷

b) Una condizione di uguaglianza giuridica tra i membri della collettività, nel senso che a tutti sia riconosciuta una capacità di diritto.

c) Una situazione di disuguaglianza di voleri tra i membri della collettività, basata su una diversità di interessi particolari. Tale situazione determina dei conflitti di interesse, per dirimere i quali l'autorità, in cui si esprime il potere sovrano, opera, con l'emanazione dei comandi giuridici in via preventiva (leggi) o successiva (sentenze e atti amministrativi), una mediazione attraverso cui viene riconosciuto e tutelato l'interesse prevalente e certi comportamenti vengono di conseguenza autorizzati, vietati, o resi obbligatori (rapporti giuridici).⁸

*

Da quanto si è esposto, risulta chiaro, come vedremo meglio in seguito, che vi è una *pluralità di ordinamenti giuridici*.⁹ I diversi ordinamenti possono infatti trovarsi vicendevolmente in una relazione di indifferenza, di coesistenza o di antitesi¹⁰.

L'esistenza di un pluralismo giuridico-sociale viene espressa anche nella Carta Costituzionale, con il riconoscimento del valore positivo delle “*formazioni sociali*” come momento di espressione della personalità dell'individuo (art. 2)¹¹, dei principi di “*autonomia*” e “*decentramento*” (art. 5)¹², del diritto

⁶ Lo Stato è l'ordinamento giuridico composto di molti soggetti (tra i quali, in particolare, i cittadini); ha un'organizzazione imponente (chiamata amministrazione pubblica) ed è soggetto a un sistema molto complesso di norme (tra cui, principalmente, le leggi).

L'*ordinamento internazionale* si è andato sviluppando specialmente in questo secolo. Ne fanno parte come soggetti, in particolare, gli Stati (che, pur essendo ordinamenti a loro volta, entrano, così, a far parte di un ordinamento giuridico più ampio). Sono, poi, numerose le organizzazioni internazionali come, ad esempio, l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU). È ampio è il numero delle norme che regolano l'azione dei soggetti internazionali.

L'*ordinamento sindacale* si è sviluppato, in Italia, dopo la seconda guerra mondiale. Ne fanno parte, come soggetti, i lavoratori, i datori di lavoro e i sindacati (questi ultimi sono associazioni non riconosciute). I sindacati hanno proprie organizzazioni e stipulano “contratti” che si applicano, come norme, ai lavoratori e agli imprenditori, per definirne diritti e doveri reciproci.

⁷ Così negli ordinamenti democratici, come quello italiano, il principio di legittimità del potere sta nella sovranità popolare (art. 1, co. 2, Cost.: «*la sovranità appartiene al popolo*»); negli ordinamenti assoluti il principio di legittimità del potere sta nella volontà del monarca; negli ordinamenti teocratici, nella volontà divina. Il perseguimento di un fine di accrescimento e di sviluppo è presunto nell'autorità investita dei poteri sovrani, ma talvolta può essere espresso, come è nell'art. 1, co. 1, Cost. («*Repubblica fondata sul lavoro*»).

⁸ Secondo talune dottrine, il concetto di ordinamento giuridico si identificerebbe senz'altro con quello di diritto in senso oggettivo, come complesso di norme scritte o consuetudinarie. Tale teoria non esaurisce il concetto di ordinamento giuridico, il quale comprende, oltre alle norme, anche quel principio di autorità da cui le norme stesse emanano e che ben può definirsi potere sovrano o potere normativo.

⁹ Gli ordinamenti giuridici sarebbero una pluralità, in quanto il diritto scaturirebbe dalla struttura della società.

¹⁰ Ad esempio, un lavoratore è membro sia dell'ordinamento statale (in quanto cittadino), sia di quello sindacale (perché lavoratore). Come si è già detto, lo Stato è sia un ordinamento giuridico a sé stante, sia parte di un ordinamento giuridico più ampio, quello internazionale.

¹¹ L'art. 2 della Costituzione sancisce testualmente quanto segue: “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

¹² L'art. 5 della Costituzione sancisce testualmente quanto segue: “la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento”.

di associazione in generale (art. 18)¹³ ed, in particolare, nell'ambito della famiglia (art. 29)¹⁴, dei sindacati (art. 39)¹⁵ e dei partiti politici" (art. 49)¹⁶: in sostanza, già nell'immediato secondo dopoguerra, il modello (storicamente e politicamente superato) di Stato come apparato accentratore viene sostituito da un modello di Stato policentrico, le cui funzioni vengono decentrate sia a livello territoriale (agli enti locali), sia a livello istituzionale (ad organizzazioni, anche di natura ed origine privatistica, che realizzano il perseguimento di interessi collettivi e talvolta anche pubblici).¹⁷

Secondo alcuni autori¹⁸, tale modello, in sostanza, accanto allo Stato, unica Istituzione che persegue interessi generali di tutta la collettività, vengono riconosciute tutta una serie di Istituzioni costituite (spesso in forma spontanea, in espressione dell'associazionismo privatistico) per il perseguimento di interessi collettivi di vari settori: tali "*formazioni sociali*" vengono riconosciute come "*ordinamenti settoriali*"¹⁹ (ordinamento militare, ordinamento delle varie professioni, ordinamento ecclesiastico, ordinamento universitario, ordinamento sportivo ecc.), i quali - nell'ambito del decentramento delle funzioni amministrative - svolgono la propria attività con una certa autonomia.

Tale autonomia si concreta nella facoltà di stabilire un'organizzazione propria (auto-organizzazione) e di porre in essere una normazione propria (auto-normazione)²⁰.

Il concetto di autonomia degli ordinamenti settoriali esprime, pertanto, il riconoscimento di una libera sfera di azione di tali Istituzioni, ma contiene in nuce una limitazione intrinseca di tale libertà²¹, determinata dal fatto di doversi esplicitare nell'ambito della supremazia dell'ordinamento statale e nel rispetto delle normative da questo poste in essere: infatti, laddove la normativa (regolamentare) di un ordinamento settoriale si ponga in contrasto con la superiore normativa (di fonte costituzionale o legislativa) dello Stato, essa potrebbe essere riconosciuta come illegittima ed annullata dagli organi giurisdizionali statali (innanzi ai quali sia stata impugnata come atto presupposto di un provvedimento lesivo emanato in sua applicazione)²².

¹³ L'art. 18, primo comma, della Costituzione sancisce testualmente quanto segue: "i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale".

¹⁴ L'art. 29, primo comma, della Costituzione sancisce testualmente quanto segue: "la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio".

¹⁵ L'art. 39, primo comma, della Costituzione sancisce testualmente quanto segue: "l'organizzazione sindacale è libera".

¹⁶ L'art. 49, primo comma, della Costituzione sancisce testualmente quanto segue: "tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale".

¹⁷ Enrico Lubrano, *I rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale nella loro attuale configurazione*, Giuffrè,

¹⁸ Secondo la ben nota teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici (SANTI ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, 1918), esistono nell'ambito di ciascun ordinamento statale - in concreta applicazione dei principi di autonomia e decentramento sanciti dall'art. 5 della Costituzione - oltre al sistema-Stato, anche una vasta e variegata gamma di "sistemi" minori, i quali sono comunemente riconosciuti come ordinamenti giuridici settoriali, che si pongono all'interno dell'ordinamento statale: accanto allo Stato (composto da tutte le persone fisiche e giuridiche ad esso "affiliate", unica istituzione che persegue interessi generali di tutta la collettività) ed all'interno di questo, si collocano una miriade di sistemi associazionistici, composti da persone fisiche e giuridiche ad essi "affiliati" o "tesserati", ovvero una serie di istituzioni che perseguono interessi (non generali, ovvero di tutta la collettività nazionale, ma) collettivi (ovvero propri soltanto della collettività di soggetti che ne fanno parte). Alcuni di tali "sistemi" o "ordinamenti settoriali", spesso a formazione spontanea, fondati sull'associazionismo, nella loro evoluzione, hanno assunto una notevole complessità sia sotto il profilo quantitativo (ovvero con riferimento al numero di associati), sia sotto il profilo qualitativo (ovvero con riferimento alla struttura organizzativa, istituzionale ed anche normativa degli stessi) e conseguentemente una notevole importanza nel sistema economico-sociale complessivo: dall'ordinamento militare, all'ordinamento ecclesiastico, da tutti gli ordinamenti delle varie categorie professionali (avvocati, commercialisti, medici, ingegneri, architetti ecc.) all'ordinamento giudiziario fino all'ordinamento sportivo.

¹⁹ E. Lubrano, *I rapporti* cit., pp.5

²⁰ L'art. 49, primo comma, della Costituzione sancisce testualmente quanto segue: "tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale".

²¹ E. Lubrano, *I rapporti* ... cit., pp.7

²² Ne consegue che - poiché, proprio in base al principio di "gerarchia delle fonti", una norma di livello inferiore non può assolutamente violare una norma di livello superiore - le normative regolamentari poste in essere dai vari ordinamenti settoriali devono necessariamente conformarsi alle norme costituzionali e legislative dell'ordinamento statale, ovvero non violare i principi stabiliti da tali norme superiori (art. 4 delle disposizioni sulla legge in generale "i regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni di legge"): in caso contrario, nel caso in cui una norma regolamentare violi i principi stabiliti da una superiore norma statale (o anche dell'Unione Europea), essa può essere "incriminata" di illegittimità da un tesserato dell'ordinamento settoriale, "colpito" da un provvedimento emanato in applicazione di tale norma; tale tesserato (persona fisica o giuridica che sia) - in quanto soggetto facente parte non solo dell'ordinamento settoriale, ma anche dell'ordinamento

Posizione, quest'ultima non condivisibile laddove la prevalenza della teoria pluralista degli ordinamenti giuridici comporta in primis, per ogni Istituzione, la autosussistenza di definirsi mediante norme che non siano in contrasto con la sola fonte costituzionale e senza alcuna "subordinazione" alla "supremazia" dell'ordinamento statale.

L'essere umano vive, quindi, immerso in tale pluralità di ordinamenti giuridici ciascuno dei quali, in via di principio, tende a porsi come «non esclusivo» ponendo quindi il problema della individuazione dei criteri in base ai quali detti ordinamenti si rapportano, si differenziano e si suddividono, ovvero:

- originari (indipendenti) o derivati;
- sovrani o non sovrani;
- enti a fini generali (ordinamenti politici) o a fini determinati;
- enti territoriali e non.

Con l'espressione ordinamenti «originari» si fa riferimento a quegli ordinamenti indipendenti da altri nella loro origine e nel rispettivo funzionamento, mentre «derivati» sono quegli ordinamenti la cui nascita e funzione discende da un altro ordinamento.

Lo Stato è un ordinamento giuridico a fini generali, indipendente e originario, dotato di potere sovrano (superiorem non recognoscens) nell'ambito del proprio territorio.²³ Rispetto allo Stato gli innumerevoli ordinamenti giuridici esistenti possono essere giuridicamente rilevanti (riconosciuti, vietati, consentiti, ecc.) o irrilevanti.

La dottrina della pluralità degli ordinamenti giuridici riconosce l'esistenza di molteplici ordinamenti che vengono a trovarsi nei confronti dell'ordinamento statale in rapporti di varia natura:

- di separazione (quando fra i diversi ordinamenti non vi è alcuna forma di condizionamento);
- di coordinamento (quando vi sia un coordinamento reciproco paritario; cfr., ad es., riguardo ad alcune materie i rapporti fra Stati);
- di riconoscimento (quando l'ordinamento statale riconosce l'esistenza dell'altro ordinamento ed entro certi limiti attribuisce efficacia alle norme dello stesso);
- di opposizione (quando fra i diversi ordinamenti vi è una irriducibile contrapposizione sì che lo Stato vieta l'esistenza dell'altro ordinamento);
- di indifferenza (quando un determinato ordinamento sia del tutto indifferente per l'ordinamento statale); ed ancora di derivazione, di dipendenza, ecc.²⁴

B) LA NATURA GIURIDICA DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO: PREMessa

“Quante volte ci siamo chiesti se è il Giudice Nazionale oppure il Giudice Sportivo a dover decidere una controversia sportiva? E quante altre ci siamo domandati se un gravissimo fallo di gioco possa/debba essere sanzionato anche penalmente? Quante perplessità ci hanno colto quando l'Agenzia delle Entrate ha negato la natura di ente "sportivo" a una associazione di ginnastica artistica, danza, boxe, judo o arti marziali? E perché il legislatore italiano ha imposto

statale - potrebbe impugnare di fronte agli organi di giustizia statale non solo il provvedimento emanato nei suoi confronti in applicazione della normativa regolamentare settoriale, ma anche la stessa normativa settoriale (come atto presupposto del provvedimento impugnato), chiedendo al Giudice statale di annullare non solo il provvedimento impugnato, ma anche la norma-presupposto, in quanto emanata in violazione di norme superiori dell'ordinamento statale.

²³ Il principio della pluralità troverebbe applicazione anche nel caso delle istituzioni illecite, poiché non vi sarebbe, in tal senso, alcuna dipendenza necessaria ed assoluta del diritto positivo dalla morale (diversamente da quanto sostenuto dai giusnaturalisti). In un'opera del 1930 (*Principi generali del diritto e diritto costituzionale*), Santi Romano riferì un caso giudiziario, risalente a trent'anni prima, molto significativo a questo proposito: a Roma, davanti alla Corte d'Assise, risultò che un ladro, al momento della divisione del bottino, avesse detto ai suoi poco onorevoli colleghi: <Badiamo a far le cose giuste>. L'episodio costituirebbe un chiaro esempio del principio secondo cui il diritto sia assolutamente indissolubile da ogni società in senso proprio.

L'elaborazione della teoria di Santi Romano sulla pluralità degli ordinamenti giuridici trova spiegazione anche da un punto di vista storico, oltre che giuridico. All'epoca, all'interno dell'ordinamento giuridico italiano coesistevano, infatti, l'ordinamento statale e quello canonico della Chiesa cattolica. Quest'ultimo vigeva in virtù della singola coscienza dei cittadini cattolici, ma non era riconosciuto dallo Stato, in ragione delle condizioni politiche che seguirono alla presa di Roma ed alla creazione dello Stato unitario.

²⁴ Norberto Bobbio, ponendo l'accento sul ruolo dello Stato, ha proposto un'altra tipologia di classificazione: a) ordinamenti al di sopra dello Stato (es. ordinamento internazionale, Chiesa cattolica); b) ordinamenti al di sotto dello Stato (che lo Stato riconosce assorbendoli e limitandoli); c) ordinamenti contro lo Stato.

alle società e associazioni sportive di provvedere all'iscrizione nel registro del CONI? Questi e molti altri interrogativi trovano risposta soltanto dopo aver chiarito la distinzione tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico nazionale".
(Cfr. avv. Katia Scarpa)

E dunque necessario distinguere nettamente l'ordinamento sportivo dall'ordinamento giuridico statale trattandosi di due ordinamenti giuridici autonomi, che perciò vanno tenuti nettamente separati. Al riguardo, premesso quanto detto nel capitolo precedente, ritengo utile chiarire:

- 1) perché debba ritenersi che il sistema sportivo che fa capo al CONI abbia natura di ordinamento giuridico.
- 2) perché gli interpreti del diritto evidenzino costantemente che il mondo dello sport appartiene ad un ordinamento giuridico autonomo, che va nettamente distinto dall'ordinamento giuridico statale.

Sotto il primo aspetto, occorre premettere che un ordinamento giuridico è una società organizzata in base ad un "sistema" di norme.

Le caratteristiche essenziali di un ordinamento giuridico sono perciò:

- l'esistenza di una plurisoggettività, ossia la presenza di più soggetti;
- una organizzazione, cioè una struttura con il compito di porre in essere le norme e di garantirne il rispetto e l'efficacia;
- una legislazione *autonoma*, in cui è riscontrabile la caratteristica dell'esclusività²⁵, ovvero l'esistenza di uno specifico complesso di norme volte a disciplinare l'azione dei soggetti.

Nell'ordinamento sportivo si riscontra una pluralità di soggetti, che si sono organizzati dandosi un "sistema" normativo "esclusivo", che ne regola la vita.

E' noto che le regole nello sport sono dettate direttamente dagli enti sportivi, i quali peraltro sono deputati a controllarne il rispetto ed a sanzionarne le irregolarità.

Gli interpreti più accorti, perciò, sono concordi nel ritenere che il sistema sportivo che fa capo al CONI ha natura di ordinamento giuridico²⁶.

Più complesso è il tema dell'*autonomia* dell'ordinamento sportivo rispetto all'ordinamento statale.

Per chiarire le ragioni per cui debba ritenersi che il sistema sportivo che fa capo al CONI abbia natura di ordinamento giuridico autonomo, distinto dall'ordinamento giuridico statale, giova anzitutto chiarire che un ordinamento giuridico è "autonomo" quando non dipenda da alcun altro ordinamento e le sue normative interne non trovino fonte (né legittimazione) da alcun altro ordinamento.

Un ordinamento autonomo è fonte esclusiva di qualificazione e l'esame della sua normativa viene posto in essere senza alcun riferimento ad altro ordinamento, che ne fondi la legittimazione.

L'autonomia dell'ordinamento giuridico sportivo è riconosciuta e rispettata dal legislatore italiano, come vedremo dettagliatamente, con l'art.1 della legge n. 280/2003 (legge di conversione, con modificazioni del d.l. 19.08.2003 n.220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva) che stabilisce il principio per cui "*La Repubblica riconosce e favorisce l'**autonomia** dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale*".

La stessa legge ha precisato, inoltre, che è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

- 1) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
- 2) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

Perciò, parlare dell'ordinamento sportivo come di un ordinamento autonomo comporta che esso sia fonte esclusiva di qualificazione e che l'esame della sua normativa possa essere posto in essere

²⁵ LUISO, La giustizia sportiva, Milano, 1975, 417 e ss.

²⁶ Per un approfondimento si veda: MODUGNO, Legge — ordinamento giuridico — pluralità degli ordinamenti, Milano, 1985, 249 ss.; CESARINI SFORZA, La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo, FI, 1933, I, 1381 ss.; M. S. GIANNINI, Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi, RDS, 1949, 1-2, 10 ss.

indipendentemente, senza necessità di riferirla o ricomprenderla in altro ordinamento più ampio — nella specie, quello statale — che ne fondi la legittimazione.

La questione, ancorché appaia di facile soluzione dalla semplice lettura della disposizione sopra richiamata, è più complessa in sede di applicazione pratica, perché spesso i provvedimenti emanati dagli ordinamenti sportivi assumono una “rilevanza esterna” all’ordinamento sportivo (e interessano l’ordinamento statale) e viceversa.

Si pensi al caso in cui un calciatore, durante una partita di pallone, nella concitazione del gioco procuri lesioni gravi al suo avversario e, a gioco fermo aggravi il danno con ulteriori aggressioni fisiche e verbali.

Si tratta di situazione che non può rilevare unicamente per l’ordinamento sportivo (con riguardo alla violazione delle regole del gioco "calcio"), ma interessa anche l’ordinamento statale, il quale deve tutelare il diritto soggettivo all’incolumità fisica degli atleti.

Si spiega, dunque:

- a) perché certe regole, che sono irrilevanti per l’ordinamento statale o che l’ordinamento statale addirittura combatte, tuttavia, di fatto, abbiano vigore e costituiscano la fonte effettiva di disciplina di certe attività nell’ambito dell’ordinamento sportivo.

Si pensi, ad esempio, (a) al caso delle sanzioni per il c.d. “fallo” nel gioco del calcio, che seppure sanzionate dall’ordinamento sportivo sono del tutto irrilevanti per l’ordinamento statale, penale (cioè, almeno fino a quando non costituiscano ipotesi di lesione), ovvero (b) al caso del reato di lesioni gravi (alle volte anche gravissime), sanzionato penalmente dall’ordinamento statale, che costituisce di certo attività ammessa (pur se nel rispetto delle regole "tecniche") nell’ambito dell’ordinamento sportivo, con riguardo a certi sport (ad esempio nel caso di un incontro di boxe);

- b) perché una delle questioni più delicate che il legislatore (prima) e l’interprete (poi) si trovano a dover risolvere sia quello del rapporto tra ordinamenti giuridici.

Si ponga attenzione, a titolo esemplificativo, al dibattuto tema dell’organo deputato alla qualificazione giuridica di un soggetto quale "soggetto sportivo" ai fini del godimento delle agevolazioni fiscali (il CONI o le autorità tributarie?).

In quanto ordinamento autonomo ed indipendente, quello sportivo è munito di propri statuti e regolamenti nonché di propri organi di giustizia sportiva. Per giustizia sportiva si intende quel sistema attraverso il quale l’ordinamento sportivo dirime le proprie questioni interne.

La dottrina ha diviso le questioni che riguardano la giustizia sportiva per la natura delle controversie in:

- giustizia tecnica: la quale mira a garantire il corretto svolgimento delle competizioni ed il rispetto delle norme che regolamentano il gioco della disciplina praticata poste dalla Federazione Internazionale di riferimento;
- giustizia disciplinare: tende ad accertare e punire eventuali violazioni di norme federali relative a controversie implicanti l’applicazione di sanzioni a carico di chi le viola;
- giustizia economica: tende a risolvere le controversie di tipo patrimoniale tra pariordinati, ovvero tra due società o tra una società ed un atleta, controversie nelle quali la Federazione nazionale assume la posizione di terzo, non essendo portatrice di interessi personali al pari delle parti in causa;
- giustizia amministrativa: si tratta di una categoria residuale nell’ambito della quale generalmente si ricomprendono i provvedimenti relativi al tesseramento, all’affiliazione e alla partecipazione ai campionati di competenza.

C) I RAPPORTI TRA ORDINAMENTO SPORTIVO E ORDINAMENTO STATALE DALLE ORIGINI FINO ALLA LEGGE 17 OTTOBRE 2003, N. 280

In merito ai rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo, bisogna ricordare la legge n. 280 del 2003 (legge di conversione, con modificazioni, del d.l. 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), secondo la quale (art. 1) «*La Repubblica riconosce*

e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale». Secondo questa legge i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento statale sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo. La stessa legge specifica che è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

- 1) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
- 2) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive. Con riguardo a tali questioni le società sportive e i singoli tesserati hanno l'onere di adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo. Esauriti i gradi della giustizia sportiva, le controversie non riservate agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e la competenza di primo grado spetta in via esclusiva al Tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma²⁷. Negli ultimi anni sono invece le vicende di «Calciopoli» (relative a gravissime irregolarità fino alla corruzione arbitrale) ad aver posto all'attenzione del giudice amministrativo questioni legate alla comminazione di pesanti sanzioni da parte degli organi della giustizia sportiva nei confronti di tesserati e società accusati di comportamenti antisportivi.²⁸

Pertanto, qualora la controversia presenti una rilevanza per l'ordinamento generale (concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi), non può negarsi il diritto dell'interessato a rivolgersi alla giustizia statale in attuazione di quanto disposto dall'art. 24 Cost.²⁹ Alla giustizia sportiva si applicano, dunque, «oltre che le regole sue proprie, previste dalla norma federale, per analogia, quelle dell'istruttoria procedimentale, ove vengono acquisiti fatti semplici e complessi, che possono anche investire la sfera giuridica dei soggetti terzi». Per il Tar dunque sono «inapplicabili agli organi di giustizia sportiva le norme di rango costituzionale che concernono l'attività giurisdizionale e l'organizzazione dei plessi giudiziari». Particolare attenzione pone il Tar alla contestazione della prescrizione regolamentare che prevede la c.d. responsabilità presunta (in ragione dell'inesistenza di relazioni tra i soggetti intercettati e la società

²⁷ Il d.l. n. 220 del 2003 (poi convertito nella legge n. 280 del 2003) venne emanato in seguito a (e in ragione delle) numerose pronunce adottate, in sede cautelare, da svariati tribunali amministrativi regionali che riammettevano nei diversi campionati di calcio (dalla serie A alla serie C) le squadre della rispettiva città, escluse invece dalla Federazione sportiva per diverse tipologie d'irregolarità.

²⁸ A questo proposito può citarsi la sentenza del Tar Lazio, sez. III-ter, del 13 marzo 2008, che ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo nel giudizio proposto dall'ex Direttore sportivo di una squadra di calcio per l'annullamento dell'inibizione per cinque anni dai ranghi federali, inflitta allo stesso dalla Corte d'appello federale (organo di giustizia sportiva). In tale pronuncia il Tar, argomentando in base a quanto disposto dalla legge n. 280 del 2003, dichiara che il criterio, secondo cui i rapporti tra l'ordinamento sportivo e quello statale sono regolati in base al principio di autonomia (con conseguente sottrazione al controllo giurisdizionale degli atti a contenuto tecnico-sportivo), trova una deroga nel caso di rilevanza per l'ordinamento giuridico statale di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.

²⁹ Il medesimo organo giudicante (Tar Lazio, sez. III-ter), con sent. 7 giugno 2007, si era pronunciato sul ricorso proposto da una società di calcio per l'annullamento della decisione della Corte federale della Figc (Federazione italiana giuoco calcio) con cui era stata inflitta alla medesima società la sanzione di sei punti di penalizzazione nella classifica del campionato di calcio (serie B) da scontare nella stagione sportiva 2006-2007. Secondo la società ricorrente, a base della sanzione vi era soltanto l'intercettazione di una telefonata intercorsa tra un guardalinee (designato per una partita in cui era impegnata la società di qua) ed un dirigente di altra società, nel corso della quale telefonata il guardalinee dichiarava di aver svolto irregolarmente le proprie funzioni nella partita predetta. La società ricorrente lamentava dunque l'applicazione di una fattispecie di responsabilità presunta (ex art. 9, comma 3, del codice di giustizia sportiva) aggravata dal fatto che nessuna relazione esisteva fra i soggetti intercettati e la società medesima. Il Coni e la Figc sostenevano invece l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione vertendosi al cospetto di una sanzione disciplinare sportiva. Il Tar Lazio ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo giacché la sanzione inflitta, determinando la retrocessione nella serie inferiore, assume rilevanza per l'ordinamento giuridico statale per il coinvolgimento di situazioni giuridiche soggettive connesse con la penalizzazione irrogata dall'ordinamento sportivo. Nel merito, il Tar ha rigettato tutte le questioni sollevate dalla società ricorrente, escludendo l'applicabilità agli organi di giustizia sportiva dei principi costituzionali relativi alle garanzie processuali giacché «le decisioni degli organi di giustizia sportiva ... sono l'epilogo di procedimenti amministrativi (seppure in forma giustiziale), e non già giurisdizionali».

destinataria della sanzione, società gravata dunque di un onere di prova negativa e dunque impossibile), la quale «pone (ben più della responsabilità oggettiva, comunque fondata sul rapporto di causalità) problemi di compatibilità con i principi che governano i procedimenti sanzionatori, e forse anche con i modelli di responsabilità conosciuti dall'ordinamento giuridico statale. Va però aggiunto come proprio tali ragioni, che attengono, in definitiva, all'enucleazione dei limiti di relazione sistemica tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale, imponevano che della relativa questione fosse investito l'organo arbitrale, a tutela dell'autonomia dell'ordinamento sportivo e nel rispetto della clausola compromissoria accettata dai soggetti dell'ordinamento federale quale parte integrante del vincolo associativo». ³⁰

**

Tornando alla legge n. 91 del 1981, a questo punto, è necessario distinguere le tre correnti di pensiero che propendevano ora per l'una ora per l'altra soluzione nell'ambito della sostenibilità della teoria della subordinazione o della autonomia.

I principali sostenitori della tesi del lavoro autonomo, che considerava il rapporto tra atleta e società sportiva come contratto d'opera *ex art.* 2222 c.c., erano il Bianchi D'Urso e il Grasselli: innanzitutto essi escludevano che vi fosse un'estraneità del lavoratore ai rischi d'impresa, dal momento che i premi corrisposti al calciatore erano per lo più proporzionali all'importanza della gara da intraprendere, al livello della posizione occupata nella classifica generale dalla squadra, e che l'ingaggio annuale dell'atleta era commisurato agli incassi percepiti dalla società nella stagione precedente.

Si ammetteva l'esistenza sia della collaborazione sia dell'onerosità, ma si notava che tali requisiti non erano caratteristiche esclusive del solo lavoro subordinato.

Il Bianchi D'Urso affermava sì l'esistenza di tutta una serie di limitazioni alla libertà personale, ma le considerava non come espressione della subordinazione, bensì come mezzi attraverso i quali il giocatore era messo in condizione di esprimere tutta la sua efficienza atletica e agonistica per adempiere la prestazione professionale promessa; lo stesso autore esprimeva poi dei dubbi circa l'applicabilità dello Statuto dei lavoratori, e in questa difficoltà applicativa rinveniva una conferma dell'esattezza della tesi del lavoro autonomo.

Anche il Grasselli procedeva nella dimostrazione più o meno analogamente al Bianchi D'Urso, soffermandosi in particolare sul problema dell'applicabilità non solo dello Statuto dei lavoratori, ma anche di altre norme specifiche previste per i lavoratori subordinati.

Entrambi gli autori, poi, concludevano che, pur considerando gli atleti come lavoratori autonomi, non sarebbero mancate le garanzie, sia costituzionali che previste da opportuni istituti di previdenza e sicurezza sociale.

Gli autori che aderivano alla tesi del lavoro subordinato (tra gli altri Martone) sostenevano che il rapporto intercorrente tra atleta e società sportiva costituisse una fattispecie tipica sussumibile nell'art. 2094 c.c..

Le peculiarità venivano spiegate in termini di specialità del contratto di lavoro: **si considerava il contratto di lavoro come speciale, ma non atipico, e si dichiaravano applicabili, in quanto possibile, le norme sul lavoro subordinato.** La causa di questo consisteva, secondo la dottrina in esame, in prestazione-retribuzione: ciò in quanto attraverso il contratto di lavoro stipulato con la società sportiva, l'*homo ludens* diventava *homo faber*, ponendosi all'altrui servizio in cambio di una

³⁰ In senso simile il Consiglio di Stato (sez. VI, 11 luglio 2006-25 gennaio 2007, n. 268) che ha confermato la natura di «provvedimento» del lodo adottato a conclusione dell'arbitrato sportivo in quanto «espressione ultima della volontà dell'ordinamento sportivo. Come tale il lodo, ove incidente su interessi legittimi, è soggetto al giudizio di legittimità del giudice amministrativo». Per il Consiglio di Stato, il provvedimento di affiliazione delle società sportive alle federazioni rientra nell'ambito delle «ammissioni» amministrative «in quanto determina l'acquisizione di uno stato, appunto quello di soggetto dell'ordinamento sportivo, che postula il potere delle federazioni di inserire i sodalizi sportivi nelle proprie organizzazioni; si tratta, quindi, di un provvedimento adottato dalla Federazione nell'esercizio di un potere pubblicistico, da prendere all'esito di un procedimento con le garanzie partecipative generali e di fronte al quale sono configurabili interessi legittimi giurisdizionalmente tutelabili davanti al giudice amministrativo, per la loro incidenza sullo stato di associato e sulle facoltà a esso connesse; di tale natura amministrativa partecipa anche la revoca dell'affiliazione».

remunerazione, la quale si configurerebbe, dunque, come controprestazione del lavoro, diretta a retribuire l'energia prestata dal lavoratore nell'ambito della struttura sinallagmatica del contratto.

Venivano quindi esaminati gli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato (onerosità, subordinazione, estraneità al rischio, collaborazione, continuità, inserimento del lavoratore nell'impresa), per vedere se ricorressero anche nel contratto tra atleta e società sportiva, e riscontrando di volta in volta tali elementi nel contratto in questione, la dottrina citata concludeva che si era appunto nella fattispecie tipica dell'art. 2094 c.c.; in particolare:

a) per quanto riguarda l'onerosità non vi erano dubbi, in quanto il corrispettivo dato all'atleta per gli impegni assunti era proprio la retribuzione, che si componeva di tre elementi principali, cioè l'assegno mensile, il premio di riconferma e il premio partita;

b) più complesso era il discorso relativo all'elemento della subordinazione, la cui ricorrenza era tuttavia confermata da obblighi come quello di risiedere nel luogo fissato dalla società, di sottoporsi a periodici controlli medici, di partecipare ai ritiri nelle località indicate dalla società sportiva, di tenere un regime di vita fisicamente e moralmente irreprensibile, e da divieti di prestare la propria attività in favore di altre squadre;

c) per quanto riguarda l'elemento dell'estraneità al rischio, si notava come gli obblighi e i diritti essenziali dell'atleta fossero stabiliti indipendentemente dai risultati che la società avesse conseguito;

d) per quanto riguarda la collaborazione, tutti i sostenitori della tesi del lavoro subordinato ritenevano senza dubbio che gli atleti erano collaboratori dell'imprenditore sportivo, e anzi si notava che la produzione dello spettacolo sportivo richiedesse la simultanea prestazione di attività da parte di tutti i componenti del *team*, le cui capacità tecniche e agonistiche dovevano coordinarsi e compenetrarsi sotto le direttive del *manager*;

e) circa l'elemento della continuità, si notava come l'atleta si impegnava a gareggiare sotto i colori della stessa società ed a partecipare non già a singole manifestazioni predeterminate, ma a tutte le gare che l'imprenditore intendesse fargli disputare in Italia e all'estero;

f) strettamente legato all'elemento suddetto è l'inserimento del lavoratore nell'impresa, anzi l'uno presuppone l'altro.

Anche la Corte di Cassazione ha a lungo oscillato, limitandosi inizialmente ad affermare che *“il contratto che lega un'associazione sportiva ai propri giocatori è un normale contratto di prestazione d'opera, fonte soltanto di un diritto di credito e niente più”*; successivamente la Corte ebbe a riconoscere la natura subordinata del rapporto, *ex art. 2094 c.c.*, sussistendo per i calciatori professionisti continuità, esclusività e professionalità della prestazione; ma con altra decisione la Suprema Corte, mutando ancora il proprio parere, ritenne il rapporto di lavoro intercorrente tra atleta ed associazione sportiva non sussumibile nello schema del lavoro subordinato, rilevando l'atipicità del rapporto e la sua sottrazione alla disciplina prevista dal codice civile.

Al fine di dirimere tale intricata problematica, la Corte di Cassazione è intervenuta, nel 1971, a Sezioni Unite, confermando la natura di lavoro subordinato del rapporto di lavoro sportivo, pur in presenza di caratteristiche sue proprie non in grado, comunque, di modificarne la natura giuridica.³¹

³¹ La precarietà di una siffatta situazione venne evidenziata con chiarezza nell'estate del 1978 da un decreto del pretore milanese Costagliola, che ebbe ad inibire lo svolgimento del calcio-mercato sul presupposto che il trasferimento dell'atleta da una società all'altra, dietro il versamento di un "indennizzo", contrastava con la legge 29 aprile 1964, n. 264 (legge sul collocamento), contenente il divieto di ogni forma di intermediazione privata nella stipulazione del contratto di lavoro subordinato: in particolare, tale decreto inibiva ai rappresentanti delle società calcistiche della Lega Professionisti di svolgere trattative o stipulare contratti aventi ad oggetto il trasferimento di calciatori ad altra società, salva restando la facoltà per i singoli calciatori di contrarre direttamente con la società calcistica, richiedendo il proprio ingaggio, sempreché venisse rilasciato il previsto nulla-osta per il passaggio da azienda ad azienda. Il c.d. "decreto Costagliola", condividendo quest'orientamento, imponeva appunto un intervento legislativo d'urgenza, se non altro per rimuovere le conseguenze che esso avrebbe prodotto e che rischiavano di bloccare l'inizio del campionato di calcio della stagione 1978/1979: a ciò si pose rimedio con il decreto legge 14 luglio 1978, n. 367 ("Interpretazione autentica in tema di disciplina giuridica dei rapporti tra enti sportivi ed atleti iscritti alle federazioni di categoria"). L'art. 1 comma 1 di questo decreto prevedeva che la costituzione, lo svolgimento e l'estinzione dei rapporti tra le società e le associazioni sportive e i propri atleti e tecnici, tenuto conto delle caratteristiche di specialità e di autonomia dei rapporti

**

Oltre alla qualificazione del rapporto di lavoro dello sportivo anteriormente all'entrata in vigore della L. 91/1981, **un altro problema che si poneva era quello della distinzione tra atleti dilettanti e professionisti: a tal proposito veniva considerato dilettante chi, facendo dello sport un mezzo di svago e di benessere, praticava attività sportiva senza alcun fine di lucro, mentre era considerato professionista colui che faceva dello sport la sua principale attività al fine di conseguire un guadagno.**

Quanto all'inquadramento sportivo, lo *status* di atleta professionista era condizionato al tesseramento da parte di un sodalizio sportivo (a sua volta riconosciuto dal CONI), per effetto del quale veniva a crearsi tra le parti un vincolo del tutto peculiare.

Le società sportive non solo consentivano, con il tesseramento, l'ingresso dell'atleta nella comunità sportiva, ma in qualche modo lo legavano a sé, dapprima provvedendo alla sua formazione atletica, e, successivamente, costituendo un vincolo in base al quale spettava alla sola società decidere le sorti del rapporto stipulato con i propri atleti, i quali dal canto loro non avevano né libertà contrattuale né diritto di recesso: in base al vincolo sportivo le sorti dell'atleta erano affidate esclusivamente alla società titolare del relativo cartellino, la quale poteva decidere, anche senza il consenso del soggetto interessato, la cessione dell'atleta ad altra società, dietro il versamento di un corrispettivo.

In tale lettura critica si inserisce la legge 23 marzo 1981 n. 91, *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, (Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 marzo 1981, n. 86) che, pur nel ridisegnare a chiare note l'ambito dello Sport professionistico art. 2³², sottolinea da un lato la "specialità" della prestazione sportiva dell'atleta, dall'altro traccia connotati atipici del lavoro "subordinato" sportivo.

Considerazioni conclusive

E' mancata l'intuizione che il diritto sportivo richiedesse, anche sotto il profilo del connotato giuridico della prestazione, una lettura diversificata delle norme da applicare per dare spazio alla reale diversità formale e sostanziale del lavoro sportivo in virtù di quella "autonomia" dell'ordinamento sportivo che la legge 230 del 2003 all'art. 2 ha stigmatizzato con i brevi ma significativi incisi che meritano di essere richiamati:

"Art. 1. Principi generali

1. La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale.

2. I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.

Art. 2. Autonomia dell'ordinamento sportivo

stessi, continuavano ad essere regolati, in via esclusiva, dagli statuti e dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, alle quali gli atleti e i tecnici stessi risultavano iscritti.

Nel successivo art. 2 si prevedeva che, con apposita legge, per questi rapporti si sarebbe adottata una disciplina organica che, nel rispetto dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, avrebbe tutelato adeguatamente gli interessi sociali, economici e professionali degli atleti.

³² **"1. Attività sportiva.** L'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero". **2. Professionismo sportivo.** Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

1. In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, e' riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attivita' sportive;

b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive;

c) (lettera soppressa);

d) (lettera soppressa).

2. Nelle materie di cui al comma 1, le societa', le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo”.

**

Si ritiene meritevole di approfondimento vedere nel rapporto tra atleta e società sportiva, come anticipato, un rapporto atipico, non inquadrabile secondo gli schemi tipici dell'ordinamento statale, e disciplinabile quindi dagli artt. 1322 e 1323 c.c.: in sostanza può escludersi l'inquadrabilità dell'atleta sia come lavoratore subordinato che autonomo in quanto per gli atleti le superiori finalità di carattere sociale sovrastano le pur importanti esigenze economiche di vita.

(1322 c.c. Autonomia contrattuale) *Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge [art. 41 Cost.; art. 5 preleggi; art. 1321 c.c.] (1).*

Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare [art. 1323 c.c.], purché siano diretti a realizzare interessi [art. 1411 c.c.] meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico [artt. 1343, 2035 c.c.].

(1323 c.c. Norme regolatrici dei contratti)

Tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo

**

Perciò si conclude che il contratto sportivo, pur avendo indubbe analogie col contratto di lavoro, non si identifica con esso, e costituisce un contratto atipico: l'atipicità si manifesta nell'ampiezza dei poteri di disposizione e di controllo conferiti alla società e correlativamente alla meno intensa tutela apprestata al lavoratore-atleta rispetto a quella assicurata al normale prestatore d'opera.

2. Il contratto individuale di lavoro: le parti, la causa, l'oggetto, la forma.

Gli elementi essenziali del contratto sono:

1) La manifestazione dell'accordo

L'accordo delle parti è uno dei requisiti del contratto nell'ordinamento civile italiano. Lo stabilisce l'articolo 1325 del codice civile ai sensi del quale "I requisiti del contratto sono l'accordo delle parti, la causa, l'oggetto, la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità". L'accordo fra le parti può essere manifestato in due modi: tacito, per cui l'intenzione di stipulare il contratto è manifestata dal comportamento delle parti espresso: consiste in una dichiarazione specifica, scritta (firma del contratto con dichiarazione di volontà) o orale (manifestazione orale di volere concludere il contratto (es: semplice acquisto dal macellaio dove noi chiedendo il prodotto manifestiamo di voler concludere il contratto di acquisto del determinato prodotto) che contiene la volontà di concludere un determinato contratto.

Il codice civile dopo aver indicato l'accordo delle parti tra i requisiti del contratto ai sensi dell'articolo 1325, lo disciplina dettagliatamente negli articoli 1326-1342 che compongono la sezione rubricata "Dell'accordo delle parti". Si ha un accordo quando due o più persone manifestano reciprocamente le proprie volontà, e queste sono dirette allo stesso scopo.

Con l'accordo il contratto è stipulato o concluso. Se però si tratta di un contratto formale o di un contratto reale, il momento della conclusione, a partire dal quale si producono gli effetti, è successivo all'accordo, se è formale, occorre che l'accordo sia manifestato nella forma che la legge richiede (ad es. la forma scritta per il contratto di compravendita immobiliare), se è reale, occorre che sia consegnata la cosa.

2) La formazione dell'accordo

I modi nei quali si può formare l'accordo sono molteplici, ma tutti riconducibili a questo schema semplice: vi è una proposta, da parte di una persona e diretta a un'altra, seguita poi da un'accettazione, da parte del destinatario della proposta e diretta al proponente. La proposta è tale se contiene la regolazione di tutti gli aspetti rilevanti dell'operazione economica che il contratto realizza. Proposta e accettazione sono dichiarazioni di volontà unilaterali.

L'accettazione è tale se è conforme alla proposta; in caso contrario essa non ha l'effetto di concludere il contratto, ma ha invece il valore di nuova controproposta. L'accordo di solito si perfeziona quando chi ha fatto la proposta ha notizia dell'accettazione della medesima o comunque quando l'accettazione giunge all'indirizzo del proponente, secondo il combinato disposto degli articoli 1326, comma 1 e 1335 del codice civile.

La mancanza d'accordo determina la nullità del contratto (secondo parte della dottrina si parlerebbe, più propriamente, di inesistenza). L'accordo, visto come unione di volontà può non essere stabile, ciò accade quando una delle volontà era affetta da vizi.

3) La causa del contratto

La causa del contratto in diritto, in alcuni ordinamenti giuridici, tra i quali quello italiano, è un elemento essenziale del contratto ma anche in generale del negozio giuridico, la cui assenza o illiceità determina nullità dell'atto. Le teorie sulla causa si possono ordinare in due orientamenti: uno soggettivistico ed uno oggettivistico.

La dottrina ha proposto più d'una formula definitoria.

La causa va distinta dal motivo, cioè dalla ragione soggettiva dell'agire della persona, che rientra a far parte del contratto soltanto nel caso di apposizione di condizioni sospensive. Il contratto diventa poi illecito, e quindi nullo, quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe. Nel diritto privato la forma è il modo nel quale si manifesta la volontà negoziale. Questa manifestazione può essere di due tipi: manifestazione tacita .

Si dimostra con fatti concreti e si tratta di un contegno che sarebbe incompatibile con una volontà diversa da quella che si deduce dai fatti stessi; detto più chiaramente, si tratta del quotidiano contratto verbale, che non necessita quindi di una formulazione scritta o una registrazione in audiocassetta, quale ad es. un piccolo acquisto in un supermercato, in cui a fronte della materiale apprensione di un bene si esibiscono alla cassiera i soldi per acquistarlo, dal che si desume la volontà della persona di concludere una compravendita.

Manifestazione espressa È una vera e propria dichiarazione nella quale si enunciano più o meno dettagliatamente gli elementi essenziali del contratto (l'accordo delle parti, l'oggetto del contratto e la causa dello stesso) oltre a eventuali elementi accidentali (condizione, termine, modo); tale dichiarazione può essere espressa in forma orale oppure in forma scritta; i contratti redatti in forma scritta si dividono in scritture private (accordi scritti e firmati dalle parti) oppure atti pubblici, cioè redatti da un pubblico ufficiale (ad esempio un notaio) autorizzato dalla legge ad attribuire ai medesimi "pubblica fede" (ex art. 2699 e ss. del Codice Civile).

Questa distinzione assume particolare importanza perché, come prescrive l'articolo 1350 del codice civile, alcuni atti e alcuni contratti sono nulli se non rivestono la forma scritta. (ad esempio, la vendita di un bene immobile pretende la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata e non può essere

concluso in forma orale, sotto pena di totale nullità, cosa che ad esempio non accade per l'acquisto di un giornale in edicola). Qualunque sia la forma, il contratto assume forza di legge tra le parti con la conoscenza da parte del proponente dell'accettazione dell'altra parte, esso rientra nella categoria dei cosiddetti atti recettizi. Per oggetto, in diritto civile, si intende uno degli elementi essenziali del contratto, assieme all'accordo, alla causa ed alla forma, quando richiesta per la validità della pattuizione (o, con locuzione latina "ad substantiam").

Può essere sinteticamente definito come il bene materiale o immateriale attraverso il quale le parti pongono in essere il contratto.

4) L'oggetto possibile, lecito e quantomeno determinabile

L'oggetto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. L'oggetto è possibile per il diritto civile quando esiste "in rerum natura" o nell'ambito della realtà giuridica (ad es. un diritto di privativa industriale valido). È possibile quando l'oggetto in questione è un qualcosa che esiste o può venire a esistenza. È lecito quando non è di per sé contrario a legge, all'ordine pubblico o al buon costume. È determinato quando la sua esatta individuazione materiale e giuridica è contenuta nel contratto; è invece determinabile quando nel contratto stesso si stabiliscono le procedure tramite le quali l'oggetto della pattuizione verrà determinato in un momento successivo alla chiusura dell'accordo (ad esempio, avvalendosi dell'ausilio di un arbitro).

La mancanza dell'oggetto, o la sua impossibilità, illiceità, indeterminatezza o indeterminabilità realizza un'ipotesi di nullità strutturale del contratto.

L'oggetto può essere anche materiale o immateriale. L'oggetto è materiale quando cade sotto i nostri sensi, oggetti del mondo esterno, dotati di consistenza corporea.

L'oggetto è immateriale quando sono privi di consistenza corporea, ma che di fatto sono percettibili con la mente. Sono tali i prodotti dell'attività intellettuale, artistica e scientifica, come il diritto d'autore, il brevetto e tutte le creazioni intellettuali.

3. La legge 23 marzo 1981 n. 91 sul lavoro sportivo: la clausola compromissoria

Nell'accingersi all'analisi della Legge 23 marzo 1981, n. 91, occorre innanzitutto premettere che ella va riguardata nell'ottica dei rapporti tra ordinamenti: l'ordinamento generale dello Stato da una parte e l'ordinamento sportivo dall'altra: sotto questo profilo, di ordine generalissimo, la l. 91 ha infatti il significato di rivendicare alla potestà legislativa statale la disciplina dei rapporti tra gli operatori dello sport e le società e Federazioni per quanto attiene la prestazione dell'attività sportiva come attività di lavoro, salvo poi ridistribuire ambiti di intervento normativo alle Federazioni stesse e alla contrattazione sindacale¹.

L'intervento dei giudici, sia in tema di collocamento, sia nella definizione della natura (subordinata/autonoma) del rapporto, nonché la costante e incisiva presenza dell'associazione sindacale dei calciatori (Associazione Italiana Calciatori – A.I.C.), ha indotto il legislatore ad accogliere l'invito contenuto nell'o.d.g. votato alla Camera in data 27 luglio 1978, e quindi a regolare e tutelare gli interessi sociali, economici e professionali degli atleti e dei lavoratori sportivi in genere. La legge 91/1981 è suddivisa in quattro capi, di cui il primo (artt. da 1 a 9) dedicato allo sport professionistico, il secondo (artt. da 10 a 14) alle società sportive e alle Federazioni sportive nazionali, il terzo, composto dal solo art. 15, alle disposizioni tributarie, l'ultimo (artt. da 16 a 18) alle disposizioni transitorie e finali.

Premetto che in questa sede mi limiterò ad esaminare gli aspetti della legge suddetta relativi all'ambito soggettivo di applicazione e ai requisiti oggettivi del rapporto di lavoro sportivo professionistico.

L'art. 1 della legge 23 marzo 1981, n. 91 statuisce testualmente che "L'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero": tale disposizione rappresenta un limite sia per le eventuali intromissioni dell'ordinamento sportivo propriamente detto (che si traducono in ostacoli all'esercizio di dette attività da parte di chiunque, in forma singola o

associata), sia nei confronti dello stesso ordinamento generale, il quale non può introdurre normative che prevedano impedimenti non consentiti.

Con specifico riferimento allo sportivo professionista, il principio suddetto è espressione della libertà di contrarre, nonché, nell'ambito della disciplina dettata dalla legge e dalle altre fonti da questa richiamate, della libertà contrattuale: in sostanza possiamo affermare che è incompatibile con il riconoscimento e la concreta garanzia di tale libertà qualsiasi vincolo, pur contrattualmente assunto, che ne determini in pratica l'annullamento.

Alla luce dell'art. 1 si assiste dunque ad una valorizzazione della libertà di contrattare, precedentemente vietata a causa del vincolo sportivo, ed ora consacrata dall'art. 5 (durata massima e cessione del contratto), dall'art. 6 (libertà di stipulare un nuovo contratto alla scadenza di quello precedente), ed in particolare dall'art. 16 (abolizione graduale del vincolo).

A ben vedere, tuttavia, l'attività sportiva si manifesta pienamente libera solo allorquando venga svolta come attività ricreativa e formativa, e quindi come impiego di tempo libero. Quando invece venga spiegata a livello professionistico, la riconosciuta libertà appare congruamente ridimensionata per il monopolio di fatto instaurato dalle Federazioni nei singoli settori sportivi e per la conseguenziale carenza di adeguati spazi operativi esterni all'ordinamento sportivo².

Venendo ad esaminare l'ambito soggettivo di applicazione della legge 91/1981, *ex parte laboris*, si osserva che quest'ultima, al successivo art. 2, limita la propria applicabilità esclusivamente agli sportivi professionisti, con esclusione quindi di quel vasto numero di atleti che non possono essere definiti tali, ma appartengono all'area del dilettantismo sportivo: in particolare, secondo il predetto art. 2, ai fini dell'applicazione della legge, *“sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica”*.

In questo ambito di applicazione dell'attività sportiva il tesserato agisce non solo per il raggiungimento del risultato, bensì è mosso dall'interesse principale di trarre da tale pratica il proprio sostentamento, scambiando prestazioni agonistiche contro retribuzione. Di contro, per la società sportiva l'utilizzazione del tesserato, ed in particolare dell'atleta, è finalizzata al raggiungimento dello scopo sociale, che è, o meglio dovrebbe essere, quello della competizione sportiva e non dello spettacolo, il quale deve appunto essere una conseguenza dell'attività sportiva diretta *in primis* alla competizione: ciò in quanto è evidente che se l'oggetto sociale dell'attività sportiva fosse lo spettacolo, che per sua natura prevede un copione da rispettare, si fuoriuscirebbe dallo sport ed entreremmo nel campo dell'illecito sportivo.

L'acquisto dello *status* di sportivo professionista presuppone, come risulta dalla disposizione sopra citata, l'esistenza di requisiti tanto soggettivi che oggettivi.

Per quanto riguarda i primi, la qualifica in questione spetta certamente alle figure espressamente richiamate dalla legge, e cioè agli atleti, agli allenatori, ai direttori tecnico-sportivi e ai preparatori atletici che abbiano ottenuto la relativa qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali: si discute tuttavia se tale formulazione legislativa, che individua specifiche figure professionali in numero chiuso, abbia contenuto tassativo o sia invece estensibile ad altre categorie, potendosi in quest'ultimo caso allargare l'applicazione della legge 91/1981 anche ad altri soggetti non rientranti tra le figure elencate.

A quest'ultimo proposito occorre evidenziare che la legge in esame introduce ampie deroghe, spesso peggiorative, alla disciplina comune del lavoro subordinato, che precludono un ampliamento di fatto del suo ambito di applicazione oltre i limiti soggettivi tracciati dalla legge stessa: ciò non impedisce tuttavia che le Federazioni stesse possano individuare nuove professionalità, rientranti in una delle figure generali indicate dalla legge, nei cui confronti quest'ultima troverà pertanto applicazione.

Inoltre, come è stato giustamente osservato, i soggetti individuati dall'art. 2 sono caratterizzati da un elemento comune costituito dal concorso diretto della loro attività, anche mediante il miglioramento e il perfezionamento della prestazione agonistica, la sua impostazione e finalizzazione sotto l'aspetto tecnico-agonistico, al conseguimento del miglior risultato sportivo, al quale sembrano invece essere

estranee altre figure professionali che, pur potendo essere legate da un rapporto con la società sportiva, esercitano tuttavia competenze non strettamente connesse all'attività agonistica, quali per esempio i medici, i massaggiatori, gli impiegati o gli incaricati di mansioni amministrative o organizzative o di servizi ausiliari³. Pertanto, non rientrando nell'alveo della l. 91/1981, tali rapporti devono ritenersi regolati dal diritto comune.

In senso opposto si esprime invece il Duranti, il quale esclude che l'elencazione delle attività di cui all'articolo in questione debba considerarsi tassativa, e propende quindi per un'interpretazione estensiva. Appare infatti più conforme allo spirito della legge ritenere che il legislatore abbia inteso indicare esemplificativamente le figure degli operatori sportivi più frequenti e note, senza escludere l'estensione della tutela propria del professionista anche ad altre figure di tecnici dello sport eventualmente previste o prevedibili dagli ordinamenti federali⁴.

L'interpretazione estensiva, del resto, come sottolinea lo stesso Duranti, è quella maggiormente conforme al carattere garantistico della legge, la quale tende appunto a riconoscere la qualifica di prestazioni di lavoro subordinato a tutta quella serie di rapporti tipici del mondo sportivo che appaiono sostanzialmente riconducibili a tale *genus* di prestazioni, mentre la tassatività appare completamente priva di *ratio*.

Dal lato del datore, innanzitutto occorre far riferimento alla disposizione dell'art. 10 comma 1 della legge in esame, ai sensi del quale “*Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata*”. In tal modo la legge ha ripreso, estendendolo a tutte le società sportive professionistiche, oltre a quelle del calcio, quanto era già previsto nell'ordinamento interno della FIGC, dove, mediante una complessa opera di riforma che aveva portato, nella seconda metà degli anni Sessanta, alla trasformazione delle associazioni calcistiche militanti nei campionati nazionali di serie A e B in società per azioni, si mirava al loro risanamento finanziario anche mediante l'osservanza delle norme sulla formazione e sulla pubblicità del bilancio. La legge in esame, privilegiando anch'essa l'obiettivo della corretta gestione delle società sportive professionistiche, è andata oltre, introducendo un sistema più rigoroso di controllo da parte delle Federazioni, il quale si avvale di una serie di meccanismi tra i quali si segnala l'obbligo, previsto dal comma 2 dell'art. 4, di deposito del contratto di lavoro presso la Federazione per l'approvazione. Quanto ai requisiti oggettivi, occorre distinguere tra presupposti ed elementi oggettivi del rapporto di lavoro subordinato professionistico. I primi riguardano profili istituzionali dell'organizzazione sportiva nella quale il rapporto stesso si inserisce, e sono:

- a) l'esercizio dell'attività sportiva nell'ambito delle discipline regolate dal CONI: ciò significa che la l. 91/1981 è applicabile soltanto ai contratti stipulati tra tesserati e società affiliate alle Federazioni sportive nazionali, mentre ne restano esclusi i soggetti appartenenti ad altri organismi sportivi e a maggior ragione le attività non olimpiche (cioè non regolamentate dal CONI);
- b) il riconoscimento da parte della rispettiva Federazione di appartenenza di un settore di attività specificatamente regolato in forma professionistica, cercando in tal modo di lasciare alle singole Federazioni piena autonomia di determinazione in merito ad una delle materie più delicate della regolamentazione dell'attività sportiva, qual è appunto la definizione del discrimine tra sport professionistico e sport dilettantistico: ciò significa che rimangono fuori dal campo di applicazione della legge le attività per le quali le Federazioni non abbiano provveduto a tracciare il discrimine tra dilettantismo e professionismo.

La legge 91/1981 richiede dunque anche la ricorrenza di un elemento formale, non di derivazione legislativa, costituito dalla qualificazione da parte delle Federazioni della figura dello sportivo professionista, elemento la cui necessaria ricorrenza trova ragione nell'esigenza di evitare un'eccessiva dilatazione dell'area del professionismo sportivo, nel quale avrebbe finito col rientrare ogni attività sportiva svolta dietro compenso e con carattere di continuità.

Tuttavia la soluzione adottata dal legislatore ha suscitato nella dottrina notevoli perplessità: è stato infatti da più parti osservato come il sistema delineato dalla legge 91/1981 abbia in concreto escluso dal suo ambito di applicazione tutti i casi di “professionismo di fatto”, e cioè quegli atleti che sono inquadrati come dilettanti unicamente perché la Federazione di appartenenza non ha provveduto a distinguere tra dilettanti e professionisti, pur svolgendo costoro attività sportiva a titolo oneroso e

continuativo, traendo dalla stessa l'unica, o comunque la preponderante, fonte di reddito. E' evidente dunque che di fronte a situazioni sostanzialmente identiche l'elemento discrezionale costituito dal provvedimento formale della qualificazione da parte della Federazione finisce con il determinare l'applicazione di diverse regolamentazioni giuridiche senza reale giustificazione⁵.

Alla stregua di tali considerazioni parte della dottrina ritiene che, pur in assenza dell'elemento della qualificazione da parte delle Federazioni, il professionismo di fatto dovrebbe trovare tutela nelle norme di cui alla legge 91/1981, e ciò allo scopo di evitare una palese disparità di trattamento, non consentita dall'identità delle situazioni concrete da disciplinare: tale impostazione interpretativa non sembra tuttavia percorribile a causa della imprescindibilità, per la configurazione del professionismo sportivo, del requisito della qualificazione da parte delle Federazioni⁶.

Gli elementi oggettivi del rapporto riguardano, invece, i caratteri e le modalità della prestazione di lavoro offerta, e sono:

a) l'onerosità, nel senso che la prestazione deve essere remunerata con un corrispettivo proporzionato alla quantità e qualità della prestazione stessa, la cui misura viene poi liberamente determinata dalle parti contraenti, salvo il rispetto di minimi collettivi comunque assai inferiori ai compensi pattuiti in concreto;

b) la continuità dell'esercizio dell'attività sportiva: tale elemento è stato criticato in particolare dal Duranti, il quale, partendo dal presupposto che esso può caratterizzare anche l'attività del dilettante (si pensi ad esempio alla periodicità ed alla frequenza degli impegni settimanali cui sono sottoposti atleti e tecnici di una società calcistica che partecipi ad un campionato riservato ai dilettanti), sostiene che più che l'elemento della continuità andrebbe richiamato quello della prevalenza, nel senso che professionista sportivo è colui che pratica lo sport per professione e per il quale dunque l'attività sportiva è l'attività prevalentemente esercitata rispetto ad altre e dalla quale ricava un reddito.

Questa affermazione risulta avvalorata anche da un punto di vista sistematico: infatti, se si considera la continuità di esercizio dell'attività come elemento essenziale della qualifica di professionista sportivo, si deve necessariamente giungere alla conclusione che il professionista stesso non può mai essere prestatore d'opera nelle ipotesi di cui all'art. 3 comma 2 (che si riferiscono, come dirò tra poco, a casi nei quali difetta appunto proprio l'elemento della continuità di esercizio dell'attività lavorativa), il che, evidentemente, non è sostenibile.

Ad ulteriore conferma di ciò, le Federazioni, agli elementi oggettivi stabiliti dalla legge, hanno aggiunto in taluni casi quello della prevalenza dell'esercizio dell'attività sportiva rispetto ad altre possibili occupazioni, come ad esempio la FIGC, che ha definito professionista colui che pratica tale attività come lavoro primario⁷.

Limitato dunque il proprio ambito di applicazione al professionismo sportivo così come individuato ai sensi del già citato art. 2, la legge 91/1981, al successivo art. 3⁸, stabilisce che *“la prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge”*: in sostanza il legislatore ha introdotto, con riferimento alla sola figura dell'atleta (e non anche per le altre figure di sportivi professionisti richiamate nell'articolo precedente, cioè allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici), una presunzione di lavoro subordinato, mentre per gli altri sportivi professionisti la subordinazione dell'attività prestata va accertata in concreto dal giudice, facendo uso degli ordinari criteri ricavabili dagli artt. 2094 e 2222 c.c. secondo l'interpretazione giurisprudenziale che verifica di volta in volta la sussistenza degli elementi di qualificazione nel caso concreto⁹. Ove sia accertata la natura subordinata del rapporto, si applicheranno le disposizioni dell'art. 4 della legge in esame.

La presunzione assoluta che l'attività continuativa prestata dall'atleta a titolo oneroso costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato comporterebbe come conseguenza che, laddove tale continuità faccia difetto, si versi nella specie del lavoro autonomo. Sennonché la legge in esame non dà tale generale indicazione, ma elenca espressamente alcune ipotesi di lavoro autonomo, ritenute tali allorché ricorra almeno uno dei requisiti elencati dal secondo comma dell'art. 3, la presenza di uno solo dei quali è appunto idonea ad integrare il contratto di lavoro autonomo ed escludere il lavoro subordinato che sarebbe altrimenti configurabile.

L'adozione di tale metodo (consistente appunto nel distinguere il lavoro subordinato sportivo dal lavoro autonomo non già in linea generale e concettuale, bensì attraverso la specifica individuazione di ipotesi di prestazione d'opera), unitamente al modo in cui si esprime il legislatore, induce a ritenere che l'elencazione dei casi di cui al comma in esame sia da considerare tassativa, nel senso che al di fuori di essi sarebbe preclusa la possibilità di accertare l'eventuale ricorrenza di fattispecie di lavoro autonomo.

Tali requisiti si rinvencono nel fatto che:

- a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;**
- b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per quanto riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;**
- c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali, oppure cinque giorni ogni mese, oppure trenta giorni ogni anno.**

Da rilevare il parere critico del Duranti nei confronti della lettera della norma, in particolare con riferimento al termine "requisiti" usato dal legislatore: secondo l'Autore per "requisito", se usato in senso tecnico, deve intendersi la caratteristica di una fattispecie che serve ad identificarla giuridicamente, mentre la legge alle lettere a), b) e c) non individua dei caratteri identificanti l'attività sportiva professionistica esercitata in forma autonoma, bensì singole fattispecie concrete, tra loro distinte e in qualche misura alternative, in ciascuna delle quali il legislatore rinviene un'ipotesi di prestazione d'opera.

Analogamente il D'Harmant, pur riconoscendo al legislatore il merito di aver tentato di predeterminare i requisiti da cui dedurre la natura autonoma del rapporto di lavoro, allo scopo di superare le incertezze dottrinali e giurisprudenziali, ritiene che sorgeranno ugualmente problemi dal punto di vista interpretativo, in quanto le definizioni contenute nelle suddette lettere a), b) e c) sono poco chiare e potrebbero dar luogo a non pochi dubbi.

Ed in effetti la lettura degli elencati casi in cui la legge esclude la subordinazione pone alcune difficoltà interpretative, innanzitutto con riferimento, nel caso della lett. a), alla necessità di definire cosa si intenda per manifestazione sportiva o per collegamento in un breve periodo di tempo di più manifestazioni: manifestazione sportiva è da considerarsi l'evento nella sua completezza ed unitarietà dal punto di vista funzionale, anche se ripartito in una pluralità di gare in uno o più giorni (ad esempio una Sei giorni ciclistica o un torneo ad eliminazione dei concorrenti con rapida sequenza di incontri); analogamente, collegamento tra più manifestazioni significa che ciascun evento agonistico, individuabile in una singola manifestazione, deve essere considerato unitariamente quanto al risultato sportivo finale, ma tutti insieme devono svolgersi in un breve periodo di tempo (come ad esempio avviene nell'ipotesi di ingaggio per disputare un torneo le cui gare sono concentrate in pochi giorni o per partecipare a una gara a tappe, come il Giro d'Italia, che si svolge in un arco di tempo molto più ristretto rispetto alla durata della stagione ciclistica su strada, mentre non potrà essere considerata breve la partecipazione ad un campionato o torneo che occupi tutta o buona parte della stagione sportiva).

La disposizione della lett. b), cioè la mancanza dell'obbligo contrattuale dell'atleta di partecipare alle sedute di preparazione o allenamento, non pone invece particolari problemi interpretativi, anche se occorre rilevare che basterebbe che le parti si astenessero dal prevedere siffatto obbligo o lo escludessero espressamente per eludere la disciplina del lavoro subordinato sportivo, pur in presenza di una prestazione eccedente i limiti suddetti: tale rischio di elusione è tuttavia neutralizzato grazie al meccanismo dell'inserimento nel contratto tipo delle clausole dell'accordo collettivo previsto dal capoverso dell'art. 4, almeno nei casi in cui l'obbligo di partecipazione agli allenamenti è stabilito dalle clausole stesse, così come accade, per esempio, nel caso della FIGC.

Tale requisito, per essere compreso nella sua effettiva portata, va dunque letto unitariamente all'art. 4 comma 1 della legge 91/1981, il quale prevede appunto che, nella stipulazione del contratto in forma scritta tra società e professionista sportivo, deve essere prevista *"la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici"*,

tra le quali non può non includersi anche l'obbligo di frequentare gli allenamenti e di osservare le indicazioni fornite dai tecnici per il raggiungimento dei fini prefissati.

Con riferimento all'ipotesi di cui alla lett. c) occorre determinare se nel computo delle ore o dei giorni in essa indicati rientri anche il tempo impiegato per la preparazione o gli allenamenti cui l'atleta sia obbligato a partecipare: la risposta deve ritenersi affermativa, dal momento che anche l'attività in questione fa parte della prestazione sportiva intesa come attività lavorativa richiesta all'atleta, ed anzi ne costituisce complemento.

Quanto al contenuto normativo della disposizione in esame, il problema sorge nel momento in cui il contratto non dura esattamente una settimana, un mese o un anno, ma si colloca nelle fasce intermedie di tali periodi, in quanto la disposizione stessa, da un lato, sembra frazionarli assegnando a ciascuno di essi un limite proprio, mentre dall'altro indica parametri temporali differenti, le ore per le settimane e i giorni per il mese e l'anno, il che ci induce a ritenere che il calcolo vada eseguito in riferimento ai periodi durante i quali si prolunga la prestazione, senza possibilità di sovrapporre il calcolo per settimane nell'arco dei mesi e dell'anno e quello per mesi nell'arco dell'anno: in tal modo si può spiegare l'adozione del diverso sistema di calcolo ad ore e a giorni, e si può anche affermare che, in quest'ultimo caso, sia indifferente determinare di quante ore sia formata la giornata lavorativa dell'atleta, essendo sufficiente stabilire l'impegno lavorativo in cinque e trenta giorni, indipendentemente dal numero di ore della prestazione di ciascun giorno. Secondo Persiani, al contrario, il riferimento al giorno corrisponde a quello delle ore che lo compongono, equivalenti a otto alla stregua dell'art. 1 della legge 17 aprile 1925, n. 473, norma di carattere generale e di conseguenza applicabile anche alla disciplina speciale del lavoro sportivo, per cui i limiti devono considerarsi superati quando le ore di lavoro prestate, ragguagliate al giorno, superano i giorni stabiliti dalla lett. c)¹⁰.

Non è tuttavia da escludere la coesistenza di un rapporto di lavoro subordinato e di uno di lavoro autonomo, sempre che siano ben distinte le prestazioni e i relativi compensi, con la conseguenza che, in caso di recesso della società sportiva da ambedue i rapporti, la stessa è tenuta, per il rapporto di lavoro autonomo (a norma dell'art. 2237 c.c.) solo al compenso per l'opera prestata dal collaboratore, indipendentemente dalla causa del recesso¹¹.

Data la peculiarità della disciplina dettata dalla legge 91/1981, nonché per gli aspetti appena evidenziati, il rapporto di lavoro sportivo subordinato presenta indubbiamente caratteri di specialità rispetto agli ordinari rapporti di lavoro dipendente: con riferimento al rapporto di lavoro in questione si parla infatti di "rapporto speciale"¹².

Da qui l'esigenza, avvertita dal legislatore, di adeguare il modello di tutela apprestato in via generale per i lavoratori dipendenti alle specifiche condizioni che caratterizzano la posizione nel mercato del lavoro di determinate categorie di lavoratori.

Ciò che innanzitutto emerge dalla disciplina dettata per il lavoro sportivo, nei suoi elementi di specialità, è che in ambito sportivo la subordinazione dei prestatori di lavoro non rientra esattamente nei contorni di quella che con una sola parola può essere definita come "eterodirezione": i requisiti della subordinazione degli atleti sportivi professionisti non si risolvono nella soggezione alle direttive emanate dal datore di lavoro e al suo controllo, ma riguardano anche, e forse soprattutto, altri caratteri della prestazione, in particolare le sue cadenze temporali, le quali non sono invece decisive, al di fuori di questa speciale disciplina, agli effetti della qualificazione del rapporto come lavoro subordinato.

La scelta del legislatore è stata dettata in particolare dall'evidente implicazione, nell'ambito del contratto di lavoro sportivo, della persona dell'atleta e delle sue doti fisiche, che assumono rilievo preponderante rispetto agli elementi dell'inserimento materiale nell'azienda e all'eterodirezione, elemento quest'ultimo che perde ogni valore distintivo.

Tuttavia la specialità del rapporto, se implica la presenza di una disciplina autonoma, non esclude tuttavia l'intervento sussidiario della disciplina generale: a tal proposito sembra infatti da condividere l'opinione di quella parte della dottrina, con a capo Dell'Olio, secondo cui l'applicazione al lavoro sportivo subordinato della l. 91/1981 non esclude l'applicabilità allo stesso di ogni norma di carattere generale non ricompresa nella legge stessa, ma con la stessa compatibile¹³.

In via conclusiva possiamo osservare come, nonostante le perplessità espresse dalla dottrina, la legge in esame abbia il merito di aver suggellato, a livello normativo, la natura intrinsecamente lavorativa della prestazione sportiva, inidonea a trovare adeguata e consapevole tutela nell'ordinamento sportivo, ma bisognosa di una sua specifica identificazione in quanto tale, nonché di un'adeguata protezione ad opera della legislazione statale e comunitaria, in linea con quella apprestata per la generalità dei lavoratori.

Va poi messo in evidenza che nella direzione della natura subordinata del rapporto di lavoro sportivo, sia pure dotato di sue specificità, si sono mosse anche altre legislazioni, come ad esempio quelle dei paesi dell'America Latina, anche se soltanto in Brasile (legge n. 9615/1998 modificata nel 2000 e nel 2001) e in Argentina (legge n. 20160/1974) esistono leggi speciali in materia, mentre in altri paesi (Messico e Venezuela) al lavoro sportivo è stato dedicato un capitolo all'interno della legge generale sul lavoro, ed è prevista la possibilità di integrare quanto stabilito a livello legislativo con accordi e convenzioni. In Europa invece, accanto a legislazioni che, come quella italiana, si muovono nel senso della subordinazione del lavoro in questione, si segnala il diverso orientamento espresso in Austria da recenti proposte legislative più propense a configurare come autonomo il rapporto di lavoro dello sportivo professionista, le quali, tenuto conto delle difficoltà applicative della legge generale sul diritto del lavoro subordinato, mirano soprattutto a sgravare le società sportive dagli oneri contributivi e fiscali connessi all'identificazione del lavoro sportivo come subordinato.

¹ D. Duranti, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1983, I, pag. 699-700.

² G. Vidiri, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in *Giust. civ.*, 1993, II, pag. 209.

³ V. Frattarolo, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2004, pag. 20.

⁴ D. Duranti, cit., 1983, I, pag. 706.

⁵ M. T. Spadafora, *Diritto del lavoro sportivo*, Giappichelli, Torino, 2004, pag. 53 e seg..

⁶ Se a ciò si aggiunge che con la legge 289/2002 anche i sodalizi sportivi dilettantistici possono costituirsi sottoforma di società di capitali, il discusso elemento qualificatorio risulta essere l'unico veramente rilevante per discriminare, ai fini dell'applicazione della legge 91/1981, il professionismo da ogni altra attività sportiva non ascrivibile a tale categoria.

⁷ G. Giugni, *La qualificazione di atleta professionista*, in *Riv. dir. sport.*, 1986, pag. 169.

⁸ La norma in esame rovescia la previsione dell'art. 4 del disegno di legge presentato al Senato, secondo cui "La prestazione dello sportivo professionista è considerata prestazione di lavoro autonomo", e sancisce che la regola è quella del rapporto di lavoro subordinato, mentre il lavoro autonomo costituisce l'eccezione.

⁹ Sul punto è particolarmente chiara Cass., 28 dicembre 1996, n. 11540, in *Giust. civ., Mass.*, 1996, pag. 1799, secondo cui "la l. 23 marzo 1981, n. 91, in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, detta regole per la qualificazione del rapporto di lavoro dell'atleta professionista, stabilendo specificatamente all'art. 3 i presupposti della fattispecie in cui la prestazione pattuita a titolo oneroso costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato; per le altre figure di lavoratori sportivi contemplate nell'art. 2 la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione deve essere accertata di volta in volta nel caso concreto, in applicazione dei criteri forniti dal diritto comune del lavoro". Ne deriva che l'attività sportiva resa dall'atleta professionista in maniera continuativa, onerosa, e, occorre aggiungere, in favore di una società di capitali (dal momento che la costituzione in tale forma costituisce il requisito soggettivo richiesto al datore di lavoro di uno sportivo professionista), sarà automaticamente considerata di natura subordinata, con applicazione delle norme della legge 91/1981, mentre per gli altri sportivi professionisti la ricorrenza dei medesimi requisiti non varrà da sola a trarre le medesime conclusioni in ordine alla natura del rapporto, dovendosi in tal caso accertare la presenza della subordinazione, posto che onerosità e continuità della prestazione ben potrebbero conciliarsi anche con un'ipotesi di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c.

I criteri accennati per la determinazione della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato sono l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'azienda datoriale e il suo assoggettamento al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro e, quando essi non siano agevolmente apprezzabili a causa della peculiarità delle mansioni e del relativo atteggiarsi del rapporto, subentrano

alcuni criteri sussidiari, quali la collaborazione, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario predeterminato, il pagamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, ecc.

A quest'ultimo proposito si può ricordare Pret. Napoli, 14 febbraio 1995, in *Riv. critica dir. lav.*, 1995, pag. 627, secondo cui al fine di accertare se un rapporto di lavoro possa ricondursi al *genus* della subordinazione oppure a quello del lavoro autonomo, deve compiersi un'indagine tanto circa la volontà negoziale manifestata dalle parti, quanto circa le modalità concretamente assunte nel corso del suo svolgimento. Nella specie, il pretore ha ritenuto sussistente il vincolo della subordinazione in ordine alle prestazioni rese, per circa venti mesi, dal preparatore di una squadra di calcio giovanile il quale, pur non essendo mai stato retribuito, aveva assiduamente svolto la sua attività sotto la direzione dell'allenatore, era stato inserito nell'organigramma sanitario del settore, aveva osservato un orario di lavoro prefissato in relazione alla disponibilità del terreno di gioco e, nel periodo in questione, non aveva lavorato in favore di soggetti diversi dalla società convenuta.

10 In ogni caso il calcolo della durata della prestazione e del periodo di riferimento ha, come momento iniziale, l'inizio della prestazione contrattuale.

11 Da citare a tal proposito Cass., Sez. lav., 17 gennaio 1996, n. 354, in cui all'allenatore sportivo responsabile per la prima squadra era stato affidato anche il coordinamento e la supervisione del settore giovanile: La Suprema corte, nel confermare la sentenza impugnata, che aveva ritenuto la sussistenza di due contratti, nonostante l'unicità del testo negoziale, ha in particolare rigettato il motivo di ricorso relativo alla qualificazione del secondo rapporto come di lavoro autonomo, rilevando che neppure il ricorrente aveva dedotto un impegno superiore a quello previsto dalle lett. b) e c) del già citato art. 3 comma 2, da lui richiamato.

12 La dottrina giuslavoristica definisce "speciali" quei rapporti che, in ragione della specifica posizione del datore di lavoro e/o anche della peculiare natura dell'attività svolta, come è nel caso del lavoro sportivo, richiedono una disciplina, anche solo in parte, differenziata rispetto a quella generale dettata per il rapporto di lavoro nell'impresa, con conseguente adattamento del modello generale di tutela alla specificità del rapporto.

13 13 M. Dell'Olio, *Lavoro sportivo e diritto del lavoro*, in *Dir. lav.*, 1988, I, pag. 323.

3.1 La riforma del lavoro sportivo in Italia: tutte le novità in vista

La riforma del lavoro sportivo – I calciatori professionisti costituiscono circa il 5% del personale delle società calcistiche, solo una piccola minoranza. Magazzinieri, guardiani, giardinieri, centralinisti, impiegati, addetti al marketing ed alle vendite sono figure che – oltre ai giocatori ed allo staff tecnico – costituiscono la base diffusa del personale delle società di calcio.

Considerando soltanto la massima serie, **la Lega di Serie A stima si tratti di non meno di 5 mila persone, i cui rapporti di lavoro sono regolati complessivamente da una decina di contratti collettivi diversi**, da quello del Commercio a quello dei metalmeccanici, per cui ogni società ne adotta uno e cerca di adattarlo alle proprie esigenze. Ciò genera incertezza, differenti trattamenti, oltre ad una pressoché totale assenza di redistribuzione in un mondo caratterizzato dagli ingaggi milionari dei calciatori professionisti.

La riforma del lavoro sportivo – La trattativa sindacati-Serie A

È notizia recente che [la Lega di Serie A](#) ha avviato una trattativa con i sindacati CGIL, CISL e UIL finalizzata a dare vita a un contratto unico per tutti i lavoratori inseriti nel mondo del calcio e che non sono calciatori. Si tratterebbe, in questo caso, di una vera e propria innovazione amministrativa, dal momento che **nessuna lega di calcio europea ha mai realizzato un contratto unico per i dipendenti non inquadrati come calciatori**. Inoltre, non sfugge come i riflettori delle Olimpiadi invernali del 2026 siano fisiologicamente motivo in più per migliorare le condizioni di lavoro nello sport con iniziative di questo tipo.

La riforma del lavoro sportivo – Professionismo e dilettantismo nello sport

Questa esigenza di armonizzazione contrattuale si inserisce nel contesto di una stagione di rivoluzioni potenzialmente copernicane per il mondo del calcio, innescate dal legislatore nazionale: dalla istituzione del “Registro nazionale degli agenti sportivi”, istituito presso il CONI ai sensi dell’art. 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 e dell’art. 1 del D.P.C.M. del 23 marzo 2018, alla recente volontà del Governo di introdurre novità per il mondo del semiprofessionismo e per le piccole realtà, come l’istituzione delle “imprese sportive” e il riconoscimento e la normazione dei “professionisti dello sport”.

Sotto quest’ultimo profilo, appare rilevante richiamare un disegno di legge che è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 27 giugno 2019 (A.C. 1603-bis). Tale normativa, all’articolo 5, reca una **delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo**. La delega è finalizzata a garantire l’osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico che in quello professionistico.

Nella legislazione italiana ci sono, infatti, solo le definizioni di sportivi professionisti e di rapporto di lavoro sportivo professionistico, mentre non vi sono le definizioni di sportivi dilettanti e di rapporto di lavoro sportivo dilettantistico. In particolare, in base all’art. 2 della L. 91/1981, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali.

A sua volta, l’art. 5, co. 2, lett. d), del d.lgs. 242/1999 attribuisce al Consiglio nazionale del CONI il compito di stabilire, in armonia con l’ordinamento sportivo internazionale e nell’ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata, **criteri per la distinzione dell’attività sportiva dilettantistica da quella professionistica**.

La riforma del lavoro sportivo – Che cosa prevede la delega al Governo

In relazione alla delega al Governo, al comma 1 si stabiliscono alcuni importanti criteri direttivi specifici, quali: (i) il riconoscimento del principio di specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo, come definito a livello nazionale e dell’Unione europea, nonché del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell’accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico (lett.b); (ii) l’individuazione della figura del lavoratore sportivo, compresa la figura del direttore di gara, senza distinzioni di genere e indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell’attività sportiva svolta, nonché definizione della relativa disciplina in materia di tutela assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza (lett.c).

Si ricorda che per la Corte di giustizia dell’Unione europea, ai fini dell’applicazione del diritto europeo, non rileva la distinzione tra attività sportive professionistiche e dilettantistiche, quanto piuttosto la natura economica o meno dell’attività svolta. Inoltre, la giurisprudenza europea ha chiarito che, ai fini della qualificazione di un’atleta quale professionista, è sufficiente che questi percepisca una retribuzione periodica a fronte di un obbligo di effettuare una prestazione sportiva in forma subordinata costituente la sua attività principale (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 8 maggio 2003, C-438/00; Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 11 aprile 2000, procedimenti riuniti C-51/96 e C191/97).

La riforma del lavoro sportivo – Il calcio femminile

Che dire allora del calcio femminile? Va ricordato che molte federazioni sportive hanno escluso esplicitamente le donne dall’area del professionismo: il caso più eclatante resta quello del calcio, ma anche la pallacanestro pone molti limiti, non permettendo alle donne la partecipazione ai campionati nazionali. Questo “dilettantismo imposto” alle atlete impedisce loro di usufruire della L. 91/81 che regola non solo i rapporti con le società, ma anche la previdenza sociale, l’assistenza sanitaria, il trattamento pensionistico, etc.

Ad oggi, quindi, esistono motivi di carattere normativo (bisogno di allineamento della situazione italiana al contesto comunitario) e di ordine economico (sviluppo del calcio femminile) che rendono sempre più attuali le prospettive di riforma del tradizionale assetto normativo sopra delineato. Il disegno di legge n. 1603 riveste una grande importanza in tal senso, poiché finalizzato a riordinare la materia sportiva per quanto riguarda il ruolo del CONI, ma soprattutto perché è volto superare, finalmente, la tradizionale L. 91/81 e con essa le disparità di trattamento retributivo e contributivo tra professionisti riconosciuti e i dilettanti che, alla realtà dei fatti, sono professionisti di fatto.

4. Gli Accordi Collettivi sportivi

1. Contenuto dell'Accordo Collettivo 2. Forma del contratto individuale tra società sportive e calciatore; 3. Obblighi delle società e dei calciatori; 4. La risoluzione delle controversie nascenti dal rapporto tra calciatore e società sportive.

1. Contenuto dell'Accordo Collettivo

L'Accordo Collettivo (Accordo), risulta essere la fonte normativa principale del rapporto di lavoro sportivo, questo viene stipulato tra la F.I.G.C. ed i sindacati rappresentativi dei calciatori (A.I.C.) e delle società sportive professionistiche. Tale Accordo è stato emanato con l'intento di dover dare attuazione all'art. 4 della L. 91/1981, nella parte in cui questo devolve alla contrattazione collettiva il compito di predisporre il contratto tipo per disciplinare il rapporto di lavoro degli sportivi professionistici, questo è volto a disciplinare essenzialmente il trattamento economico e normativo di quei rapporti che vengono ad instaurarsi tra i calciatori professionisti e le società sportive di Serie A.

Per quanto riguarda il suo contenuto, questo regola in particolar modo quegli aspetti riguardanti:

- 1) Il contratto individuale di lavoro tra calciatore e società
- 2) I doveri della società nei confronti degli atleti
- 3) L'inadempimento da parte della società dei propri doveri
- 4) I doveri dei calciatori nei confronti della società presso la quale sono tesserati
- 5) L'inadempimento da parte dei calciatori dei propri doveri
- 6) Norme finali. L'Accordo per i calciatori di Serie A, era stato sottoscritto il 7 agosto 2012 della Federazione Italiana Gioco Calcio, dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A (L.N.P.A. sindacato rappresentativo delle società di calcio della Serie A italiana), e dall'associazione Italiana Calciatori (A.I.C. sindacato dei calciatori), che aveva come termine di scadenza stabilito il 30 Giugno 2014, salvo poi essere prorogato fino al 30 giugno 2015.

La disciplina dell'Accordo collettivo, ha subito negli anni una profonda modifica, se solo si pensa che dal 1992 al 2007 si era andato avanti tramite il regime di prorogatio, ovvero attraverso un rinnovo tacito ogni tre anni.

Il nuovo Accordo quindi, vediamo che si è limitato a rivisitare quelle parti che non erano più adeguate nella realtà attuale, se si fa riferimento al nuovo assetto legislativo delle società professionistiche, essendo quest'ultimo cambiato profondamente dopo l'introduzione della finalità di lucro; ed inoltre, si è avvertita quell'esigenza delle parti sociali, di introdurre nella parte economica dei contratti individuali di lavoro il concetto di flessibilità e di prescrivere, in modo espreso, gli obblighi posti a carico del calciatore e della società sportive, di osservare le disposizioni emanate dal C.O.N.I. e dalla F.I.G.C. in materia di salute e di lotta al doping.

Le innovazioni e le modifiche che sono state introdotte nel testo sottoscritto tra l'AIC e LNPA, riguardano:

- i patti di non concorrenza o comunque limitativi della libertà professionale del calciatore per il periodo successivo alla risoluzione del contratto vengono considerati nulli;

- risultano essere ammessi i patti d'opzione sia a favore delle società che del calciatore a determinate condizioni.

- i patti di prelazione sono vietati - Il diritto del calciatore di ricevere un equo indennizzo nel caso in cui il contratto individuale di lavoro stipulato con la società non ottenga il visto d'esecutività, previsto dall'art 94 N.O.I.F., a causa di un fatto non imputabile a lui o al suo agente, viene codificato all'interno dell'Accordo.

- È prevista la possibilità di scomporre la retribuzione del calciatore in una quota fissa ed in un variabile;

-viene stabilito l'obbligo per i le società ed i calciatori di osservare in maniera scrupolosa le disposizioni di legge del C.O.N.I. e della F.I.G.C. per quanto riguarda la salute e la lotta al doping;

- viene ridotta dal 30% al 20%, che deve calcolarsi solo sulla quota fissa di retribuzione, la somma da liquidare, a titolo di risarcimento dei danni, nelle ipotesi in cui il calciatore sia stato escluso dagli allenamenti e dalla preparazione atletica precampionato con la prima squadra;

- sono regolati in maniera più dettagliata, gli aspetti per quanto riguarda la messa in mora della società limite di durata complessiva del contratto, costituita dalla somma della durata nello stesso prevista e dell'eventuale prolungamento rappresentato dall'opzione, non superi la durata massima prevista dalla legge" (ossia i 5 anni previsti dalla legge 91/81).

L'articolo 95 delle Norme Organizzative stabilisce infatti espressamente che *"è dovuto un equo indennizzo al calciatore il cui contratto, a seguito di cessione o di nuova stipulazione, non ottenga il visto d'esecutività per incapacità economica della società con la quale il contratto è stato stipulato da parte del calciatore, in caso di mancato pagamento della retribuzione e alla conseguente possibilità di risoluzione del contratto per morosità"*.

- Ed è infine prevista una clausola di salvaguardia che deroga il principio della sua immediata entrata in vigore anche per i rapporti di lavoro costituiti e che rimangono fuori dal campo di applicazione della disciplina collettiva rinnovata.

2. Il contratto di lavoro del calciatore professionista

Così come ogni altro rapporto di lavoro subordinato, anche quello tra calciatore professionista e società sportiva, ha origine contrattuale. Questo nasce in seguito alla stipulazione tra il singolo calciatore e la società sportiva appartenente alla lega Professionistica, di un contratto individuale di lavoro.

L'articolo 24.2 afferma che *"I contratti e le pattuizioni aventi ad oggetti premi individuali, collettivi o altri validi accordi, se redatte e ritualmente depositate prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, hanno efficacia fino al loro esaurimento"*. Non mancano tuttavia in dottrina tesi che sostengono la natura acontrattuale di tale rapporto, in ragione dello scarso rilievo dell'autonomia privata in materia di lavoro, regolata prevalentemente da leggi inderogabili e dalla contrattazione collettiva.

Vedi ad esempio R. SCOGNAMIGLIO, *Diritto del lavoro*, Napoli, 2000, 10; G. MAZZONI, *L'azione sindacale e lo statuto dei lavoratori*, Milano, 1974, 313; A. TORRENTE, *I rapporti di lavoro*, Milano, 1966, 89. In giurisprudenza: Cass., S.U., 17 maggio 1996, n. 4570, in *Foro it.*, 1996, I, 1989.

Nonostante per gli sportivi professionisti la disciplina è quella rientrante nella L 91/81, la regolamentazione specifica di questo contratto, emerge dalle previsioni contenute nell'Accordo Collettivo stipulato tra la F.I.G.C., L.N.P.A. ed A.I.C., nonché da norme organizzative federali.

Se si vuole fare riferimento alla tradizionale classificazione civilistica, vediamo che questo è un contratto tipico visto che risulta essere disciplinato dalla Legge; a titolo oneroso, imponendo un sacrificio ad entrambe le parti, tenuta l'una ad effettuare una prestazione lavorativa, e l'altra a corrispondere una retribuzione; consensuale appunto perché si perfeziona con il semplice incontro tra le manifestazioni di volontà che provengono dalle parti; formale, giacché è richiesta la forma scritta, ricordando che si tratta di un'eccezione, essendo la libertà di forma il principio generale in materia di costituzione dei rapporti di lavoro subordinato; a prestazioni corrispettive, dato che da questo ne derivano obbligazioni reciproche per entrambe le parti; bilaterale, essendo stipulato da due parti. Gli art. 2 e 3 dell'Accordo Collettivo, ottemperando alla previsione dell'art. 4 L. 91/81 e

successive modifiche, prevedono che il contratto individuale di lavoro deve essere redatto utilizzando il criterio della forma scritta ed infine deve essere depositato presso la Lega di serie A per poter essere approvato. Questo tipo di contratto, vediamo, che si presenta come una fattispecie complessa a formazione progressiva, essendo soggetto a più fasi successive: la redazione del contratto scritto conforme al contratto tipo, il deposito presso la Federazione sportiva ed infine la sua approvazione da parte di quest'ultima.

Per quanto riguarda poi la forma scritta, l'Accordo Collettivo prevede, a norma dell'art. 2, che questo, a pena di nullità, dovrà essere:

- Redatto in forma scritta sull'apposito modulo federale conforme al contratto tipo che risulta essere allegato all'Accordo Collettivo

- Sottoscritto dal calciatore professionista e da un rappresentante della società munito di poteri di rappresentanza

- Redatto e sottoscritto in tre esemplari di cui uno sarà di competenza della società, uno di competenza del calciatore ed infine uno destinato al deposito presso la Lega a cura della società. Si tratta di una deroga importante ai principi generali del Diritto del lavoro.

Difatti, a differenza di quanto possa accadere per la maggior parte dei contratti di lavoro subordinato ordinari, per i quali appunto opera il principio civilistico della libertà di forma, per la costituzione del rapporto di prestazione sportiva professionistica il legislatore ha imposto la forma scritta *ab substantiam*.

Si ricorda che nella disciplina generale del contratto di lavoro subordinato la forma scritta *ad substantiam* è richiesta soltanto per il patto di prova, per il contratto a termine, per il contratto di somministrazione, per il contratto di formazione e lavoro, per il contratto d'inserimento e per quello di arruolamento marittimo. Una duplice ragione ha spinto il legislatore ad introdurre, per questo tipo di contratto di lavoro, siffatta previsione.

La forma scritta, infatti, non è richiesta solo per tutelare il singolo calciatore/lavoratore, ma anche per poter soddisfare esigenze peculiari dell'ordinamento sportivo: agevolare il controllo della federazione sull'operato delle società sportive e per poter garantire una maggiore certezza ed una maggior celerità per le risoluzioni di eventuali controversie che potrebbero insorgere tra atleti e società sportive, con effetti positivi sull'andamento dell'attività agonistica. Caso in cui venga omessa la forma scritta, il contratto di lavoro sportivo stipulato tra calciatore e società sportiva, deve ritenersi nullo. Vi è, però, una parte della dottrina e della giurisprudenza che hanno espresso un'opinione differente secondo la quale, tale difetto formale determina l'applicazione al rapporto della disciplina prevista dall'art. 2126112 del c.c., escludendo quindi, che la nullità operi solo per quel periodo in cui il contratto ha avuto concreta esecuzione. Il secondo dei requisiti richiesti per quanto riguarda la validità del contratto, prevede che questo debba essere redatto, sempre a pena di nullità, secondo il contratto tipo che è allegato all'Accordo Collettivo e predisposto per ogni tre anni dalla Federazione e dai rappresentanti delle categorie interessate.

In questo senso G. VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, op. cit., 215. Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione [2098].

Questa è contemplata anche dall'art. 93 del N.O.I.F., stabilendo espressamente che: i contratti che regolano dei rapporti economici e normativi che intercorrono tra società e calciatori, dovranno essere conformi al quelli tipo previsti dagli Accordi Collettivi con le associazioni di categoria, e redatti su moduli prestampati forniti dalla Lega. La ragione di ciò, sta nel fatto di poter evitare l'inserimento all'interno del contratto di lavoro, clausole peggiorative rispetto a quelle sancite dalla contrattazione collettiva, e nel caso queste dovessero essere aggiunte, saranno sostituite *ipso iure*, dalle disposizioni contenute nel contratto allegato all'Accordo.

In riferimento al secondo requisito formale, sia la giurisprudenza che la dottrina, si sono chieste se la nullità del contratto stipulato tra calciatore e società, possa scaturire solo dalla mancanza della forma scritta, oppure anche in seguito al mancato utilizzo del contratto tipo. La Corte di Cassazione originariamente, aveva dato un'interpretazione secondo la quale, il contratto dello sportivo professionista, compreso quello del calciatore, non poteva prevedere deroghe rispetto al contratto

tipo, questo in quanto la Federazione poteva controllare in modo concreto le finanze delle società sportive.³³

Si ha dunque una trasposizione all'interno del rapporto di lavoro calcistico di quanto previsto dall'articolo 2077 del c.c. in base al quale "I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo. Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successive al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro".

Questo orientamento però è mutato con il passare del tempo, infatti la giurisprudenza e la dottrina maggioritaria, hanno sottolineato che la nullità può essere riscontrata sono nel caso in cui la forma scritta del contratto venga a mancare e non anche la difformità nei confronti del contratto tipo. Quest'ultimo quindi, rappresenta una base normativa che le parti potranno liberamente integrare pur sempre nei limiti previsti dall'art. 4 L.91/81, il quale dispone al terzo comma: "che le clausole contenenti eventuali deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo". Importante e significativo risulta essere l'art. 3 dell'Accordo Collettivo stabilendo che le pattuizioni del contratto tipo possono essere integrate o modificate con le scritture, queste a loro volta, così come il contratto individuale, dovranno essere depositate per l'approvazione presso la Lega competente e saranno parte integrante ed inscindibili del contratto.

La ratio di questa norma, è quella di offrire la possibilità alle parti di poter modellare il contratto, durante l'arco di svolgimento del rapporto di lavoro, in base alle loro esigenze.

La Cass., Sez. III Civ., con sentenza del 29 settembre 2005, n. 19140, ha precisato come in un contratto concluso mediante moduli o formulari, il contrasto tra una clausola facente parte delle condizioni particolari allegate al contratto e una clausola vessatoria specificatamente sottoscritta, va risolta attraverso il criterio interpretativo di cui all'articolo 1370 c.c., ovvero secondo l'interpretazione più favorevole al soggetto che ha utilmente predisposto il contratto stesso.³⁴ L'articolo 3 comma 5 stabilisce che: "*Le pattuizioni del Contratto possono essere modificate o integrate con Altre Scritture, cui si applicano le stesse regole previste per il Contratto (quelle di cui all'articolo 2), nonché le previsioni circa il deposito obbligatorio del Contratto presso la Federazione. Il modulo delle altre scritture contiene una clausola che specifica che esse sono parti integranti e inscindibili del Contratto*", rispettando sempre la regola generale secondo la quale, le parti non possono andare oltre i limiti del contratto in peius, né possono derogare alle clausole predisposte dall'Accordo collettivo.

Ultimo requisito formale presente nell'Accordo Collettivo, e nell'art. 93 N.O.I.F., e quello che pone a carico delle parti, per la stipulazione di un valido contratto di lavoro, il deposito dello stesso presso la lega di appartenenza della società.

L'articolo 3 dell'Accordo Collettivo stabilisce che l'onere del deposito spetterà in primis, alla società, che dovrà depositare il contratto entro 10 giorni dalla sottoscrizione e nei periodi di tesseramento previsti dall'ordinamento federale presso la Lega serie A che, dopo aver effettuate le necessarie verifiche, curerà la trasmissione alla F.I.G.C., per l'approvazione ai sensi dell'art. 4 delle L. 91/81. Dell'avvenuto deposito del contratto presso la L.N.P.A., spetterà alla società comunicarlo al calciatore.

Nel caso in cui la società non ha provveduto al deposito del contratto entro i dieci giorni successivi alla sottoscrizione, il calciatore potrà provvedervi direttamente nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta sottoscrizione, dandone comunicazione alla società sportiva. Dobbiamo inoltre ricordare che il tempestivo deposito del contratto risulta essere condizione necessaria per la sua approvazione. L'approvazione quindi, è condizione necessaria per la validità del contratto e può essere definita, sia come controllo di legittimità per quanto riguarda la compatibilità del contratto con la legge, sia come un provvedimento di valutazione di opportunità, quindi di merito, sulle

³³ Cass., 4 marzo 1999, n. 1855, in Giust. Civ., VI, 1999

³⁴ Vedi M. Colucci, Lo sport e il diritto, op. cit., 29, in cui si legge che soltanto dall'articolo 3 della legge n. 91/81 può essere desunta la nullità di eventuali patti aggiuntivi peggiorativi per il calciatore, lasciando intendere come eventuali clausole migliorative siano comunque ammissibili.

possibilità della società di poter adempiere agli obblighi assunti contrattualmente. Per quanto riguarda il controllo di merito, questo può servire alla Lega per effettuare una valutazione sull'impegno economico che, con la stipula del contratto, viene assunto dalla società, e quindi per evitare che le società si assumano obblighi che non siano in grado poi di soddisfare.

Per quanto riguarda il controllo di legittimità, questo consiste nella valutazione della conformità o meno delle clausole contrattuali a quelle previste all'interno del contratto tipo: se vi sono delle clausole peggiorative rispetto al contratto tipo, queste dovranno essere sostituite di diritto da quelle previste dal contratto tipo; se invece ci sono delle clausole migliorative rispetto a ciò che prevede il contratto tipo, queste sostituiranno quelle previste nel contratto tipo, però non in modo automatico e dovranno essere conformi alla disciplina dell'ordinamento sportivo.

La fase di approvazione del contratto individuale di lavoro del calciatore professionista da parte della Federazione, può concludersi con diversi tipi di provvedimento:

- a) Approvazione espressa
- b) Approvazione tacita
- c) Diniego dell'approvazione

In particolare con il deposito si permetterà alla Lega di controllare la stabilità economico/finanziaria delle società attraverso la valutazione, non solo del singolo contratto, ma anche di tutti i contratti stipulati dalla società con i propri atleti professionisti.

Si pensi così che l'inserimento di una clausola che disponesse la possibilità per il calciatore di godere di ferie straordinarie durante la stagione sportiva, in pendenza delle partite di campionato, potrebbe senza dubbio intaccare il corretto svolgimento dello stesso e quindi conseguentemente anche l'obbligo della squadra di schierare la migliore formazione.

Lo stesso nel caso in cui il giocatore s'impegni a partecipare solo ad alcune sedute di allenamento.

La prima, cioè l'approvazione espressa, si ha quando la Federazione emette un provvedimento concreto di valutazione e lo comunica alle parti, e nel momento in cui queste ricevono tale comunicazione, il rapporto si considera validamente costituito. L'approvazione tacita invece, si avrà nel momento in cui la Federazione non emette alcun tipo di provvedimento entro il termine di trenta giorni dalla data del deposito del contratto. Il mancato intervento per l'approvazione del contratto è configurabile come "silenzio assenso" e quindi, approvazione, anche se tacitamente, si considera manifesta. Infine, il diniego dell'approvazione, che si può avere nei casi in cui le parti del contratto non rispettino i termini per il deposito. Bisogna poi ricordare che, a norma dell'art. 3 comma 6 dell'Accordo Collettivo, viene stabilito che nei casi in cui il contratto non ottenga l'approvazione per causa non imputabile al calciatore, quest'ultimo avrà diritto ad un indennizzo da parte della società. In merito alla durata del contratto, vediamo che il contratto tipo allegato all'Accordo Collettivo contiene l'indicazione contrattuale minima, stabilendo che il contratto tra calciatore e società sportiva deve intercorrere ameno fino al 30 giugno della stagione sportiva in corso.

Un'altra disciplina, quella presente all'interno dell'art. 28 del N.O.I.F., stabilisce poi che il contratto tra il calciatore e la società, non può avere una durata complessiva di anni 5 nel caso in cui il calciatore si maggiorenne, e di anni 3 nel caso sia minorenni.

Possiamo affermare così che, il contratto in questione risulta essere un contratto a tempo determinato: il contratto cesserà di avere efficacia nel momento in cui saranno scaduti i termini e non verrà rinnovato. Infine, il contratto di lavoro calcistico può essere viziato da ipotesi di nullità ed annullabilità. Per le ipotesi di annullabilità si fa rinvio alla disciplina del codice civile. Quindi il contratto in questione potrà essere annullato per: violenza, art. 1434c.c e 1437 c.c., che porti a costringere il calciatore a firmare il contratto; dolo, 1439 c.c. e 1440 c.c., nel caso in cui il calciatore sia portato a stipulare un contratto perché condizionato con raggiri ed artifici ideati dalla società; errore per il quale bisogna effettuare delle precisazioni. In quest'ultimo caso, occorre ricordare che l'errore, ai sensi del c.c., porterà all'annullamento del contratto, solo nel caso in cui venga riscontrato

dall'altro contraente, cioè quando una persona di normale diligenza avrebbe potuto riscontrarlo, e che questo sia essenziale.³⁵

Per le ipotesi di nullità del contratto si può dire invece che, il contratto individuale di lavoro risulta essere nullo quando: risulta essere contrario alle norme imperative, a meno che tale contrarietà riguardi singole clausole suscettibili di essere sostituite di diritto da norme imperative; se manca uno dei requisiti essenziali previsti dall'art. 1325 c.c. quindi, l'accordo delle parti, la causa, l'oggetto, la forma; nel caso in cui i motivi del contratto siano illeciti e comuni ad entrambe le parti essendo esclusivi della conclusione del contratto; per illiceità della causa; illiceità dell'oggetto; difetto della forma scritta richiesta ab substantiam; se al suo interno siano poste condizioni sospensive o risolutive, contrarie a norme imperative.

3. Obblighi delle società e dei calciatori

Bisogna esaminare quali possano essere, o meglio quali sono, i reciproci diritti e doveri delle società sportivi e dei calciatori nell'ambito del rapporto di lavoro speciale che tra loro viene ad instaurarsi. che se fosse vero il contrario, la società avrebbe la possibilità di recedere dal contratto o chiedere l'annullamento dello stesso anche solo in caso di cattivo rendimento del calciatore.

Resterà invece applicabile la normativa civilistica dell'annullabilità nel caso in cui l'errore sia caduto sull'identità del soggetto contraente. Visto il carattere sinallagmatico del contratto di lavoro, all'obbligo del calciatore di rendere la prestazione agonistica si contrappone l'obbligo da parte della società di corrispondere al calciatore la retribuzione. Questa costituisce l'obbligazione principale che la società deve adempiere nei confronti dei calciatori legati ad essa da un regolare contratto di lavoro sportivo professionistico. L'art. 4 dell'Accordo Collettivo definisce la retribuzione come il compenso convenuto tra il calciatore e la società indicato all'interno del contratto o nelle altre scritture allegato allo stesso. La retribuzione viene espressa al lordo, facendo salva la possibilità di per le parti di specificare anche la retribuzione netta.

Se il contratto ha una durata superiore alla singola stagione sportiva, le parti avranno l'obbligo di dover specificare, all'interno dello stesso, quale sarà la retribuzione pattuita per ciascuna stagione.

Vediamo adesso quali sono le componenti della retribuzione:

1) Una quota fissa, la quale può essere contenuta in misura diversa a seconda del campionato o della competizione internazionale cui la società partecipa, e non potrà mai essere inferiore alle retribuzioni minime previste annualmente per ogni categoria professionistica:

2) Una quota, così detta, variabile, che non potrà andare oltre il 50% della parte fissa, ed è legata al raggiungimento di risultati sportivi individuali o di squadra. Questa previsione si ricollega a quanto disposto dall'articolo 36 della Costituzione che statuisce la necessità per ogni lavoratore di una retribuzione che comunque sia sufficiente a garantire a lui e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

Per i premi che sono previsti dall'Accordo Collettivo, questi potranno essere legati sia ad i risultati individuali raggiunti dall'atleta nell'esercizio della prestazione sportiva (es. raggiungimento di un determinato numero di presenze), sia per quanto riguarda i risultati raggiunti collettivamente (es. conseguimento della posizione di classifica pre-stabilita). Per questi ultimi, l'art. 4 dell'Accordo Collettivo prevede che, le società possono stipulare con i loro giocatori, delle scritture integrative aventi ad oggetto proprio i premi collettivi. La pattuizione di tali premi verrà stipulata tra un rappresentante della società, munito dei poteri necessari ed i calciatori interessati, ovvero da almeno tre di loro muniti di procura rilasciata dagli altri in forma scritta, che conferisca ai rappresentanti il potere di negoziare e pattuire i risultati che generano l'erogazione del premio collettivo, il suo ammontare complessivo ed i

³⁵ L'art. 1429 c.c. prevede quattro ipotesi tassative che portano a considerare essenziale l'errore e cioè; quando esso cade sulla natura o sull'oggetto del contratto; quando cade sull'indennità dell'oggetto della prestazione; quando essendo errore di diritto, risulta essere la ragione unica o principale del contratto; ed infine quella che nel rapporto di prestazione calcistica risulta essere l'ipotesi più problematica di errore è quella che sorge quando l'errore stesso cade sulle qualità professionali dell'atleta.

criteri di assegnazione delle quote tra i singoli aventi diritto. Le intese raggiunte dalla società e dai calciatori, devono essere depositate, unitamente all'eventuale procura, presso la L.N.P.A. a cura della società entro il termine di 20 giorni dalla chiusura del periodo dei trasferimenti di gennaio. La Lega poi trasmetterà copia delle stesse alla federazione.

Per quanto riguarda la corresponsione della retribuzione, questa è disciplinata dall'art. 5 dell'Accordo Collettivo, prevedendo:

- a) La retribuzione nella sua parte fissa, dovrà essere corrisposta entro il 20° giorno del mese solare successivo in ratei mensili posticipati di uguale importo e che non potrà essere unilateralmente ridotta o sospesa, salvo se previsto dall'Accordo;
- b) La retribuzione nella parte variabile deve essere corrisposta con le modalità previste dall'Accordo o dalle altre scritture.

I pagamenti di quanto dovuto dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario presso l'istituto bancario indicato dal calciatore allatto della sottoscrizione del contratto. Nei casi in cui vi sia morosità di oltre un mese nel pagamento della retribuzione, il calciatore avrà il diritto ad una rivalutazione monetaria in base all'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT, da calcolarsi questa sull'importo netto a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato. Nei casi in cui, il calciatore subisca provvedimenti disciplinari interdittivi dall'attività sportiva (scommesse, doping), l'obbligo di versamento del corrispettivo da parte della società sarà sospeso, previa preliminare comunicazione, a partire dalla data di decorrenza della sanzione. In questi casi, la società, previo ricorso al Collegio arbitrale, potrà anche ottenere l'interdizione del calciatore dalla partecipazione agli allenamenti. Oltre all'obbligo retributivo, la società ha nei confronti dei propri tesserati, anche un obbligo contributivo.

Ai sensi dell'art. 46 delle N.O.I.F. e dell'art. 17 dell'Accordo Collettivo, le società professionistiche, anche ai sensi della L. 91/81, sono in primo luogo tenute ad iscrivere all'E.N.P.A.L.S. e all'I.N.P.S., seconde le competenze rispettive, ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e dell'assistenza contro le malattie, i propri calciatori, ed a versare presso tali enti previdenziali, i contributi previsti dalla legge.

L'art. 17 del presente Accordo, prevede che la società effettuerà agli enti previdenziali elencati, i versamenti previsti dalla legge per l'assicurazione contro l'invalidità, vecchiaia e superstiti e quelle contro le malattie, anche per la parte a carico del calciatore, ed i relativi importi saranno trattenuti in rivalsa della retribuzione versata dallo stesso. A norma dell'art. 20 infine, è previsto l'obbligo contributivo della società, di corrispondere al calciatore, l'indennità di fine carriera. Questa verrà versata in un apposito fondo costituito presso la F.I.G.C., spettante poi al calciatore in un "unica soluzione nel momento in cui finisca il rapporto con la sua ultima squadra appartenente alle Lega d'appartenenza.

Dopo aver esaminato gli obblighi che "gravano" sulla società, andiamo ad analizzare quali sono i corrispettivi obblighi gravanti sui calciatori. In merito agli obblighi del calciatore, occorre osservare che, il rapporto di lavoro calcistico, così come ogni altro rapporto di lavoro subordinato, è caratterizzato dall'eterodeterminazione dell'attività lavorativa, cioè dall'obbligo del prestatore di osservare le direttive impartite dal datore di lavoro o dai collaboratori da cui dipende gerarchicamente, usando la diligenza richiesta dalla natura della prestazione lavorativa.

In adempimento all'art. 5.1 dell'accordo ed in base all'art. 4 comma 7 della legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modificazioni, la società verserà al fondo di accantonamento dell'indennità di fine carriera, acceso presso la FIGC, un contributo a suo carico del 6,25% sulla retribuzione annuale lorda effettiva ed un contributo dell'1,25% a carico dello stesso (che sarà trattenuta in rivalsa) nel limite del massimale previsto per i calciatori dagli enti previdenziali competenti società, prevedendo che "Il prestatore di lavoro - nel caso, il calciatore - deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende".

Questa applicabilità è data anche dall'art. 10 dell'Accordo Collettivo investendo l'atleta del dovere di adempiere alla propria prestazione sportiva nell'ambito dell'organizzazione predisposta dalla società e con l'osservanza delle istruzioni tecniche e delle altre prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

All'interno degli art. 9 e 10 dell'Accordo Collettivo, si possono rinvenire gli obblighi di diligenza e di obbedienza del calciatore. Infatti, all'interno dell'art. 9 si riscontra una prima specificazione dell'obbligo di diligenza preparatoria prevedendo che, il calciatore, è tenuto a curare la propria integrità psicofisica e ad astenersi dal mettere a rischio la sua incolumità e la sua condizione atletica. Questo obbligo è doveroso per l'atleta, visto anche il grande investimento che la società, che intende tesserarlo, compie per il suo acquisto. Al comma 5 dell'art. 10 dell'Accordo Collettivo, è previsto l'obbligo da parte del calciatore di custodire con diligenza gli indumenti ed i materiali forniti dalla società sportiva, pena il rimborso degli stessi. Altro obbligo imposto al calciatore in seguito alla stipula di un contratto di lavoro professionistico è previsto al comma 4 dell'art. 10, che riconosce la legittimazione della società ad emanare delle prescrizioni vincolanti sulla vita dell'atleta, riguardanti l'alimentazione, indossare un 128 Art 10 Accordo Collettivo certo abbigliamento fornito dalle società in occasioni ufficiali (presentazione sponsor, trasferte, cene), di tenere un certo tenore nei confronti degli organi di comunicazione e sui social network. Queste prescrizioni saranno legittime e vincolanti nei casi in cui, come prevede la norma, attengono ad esigenze proprie dell'attività da svolgere.

Altro obbligo che riguarda la diligenza e l'obbedienza del calciatore nei confronti della società, è poi previsto nel comma 6 che pone in particolare il divieto per il calciatore di interferire nelle scelte tecniche, gestionali e aziendali della società. Secondo quanto previsto dall'art. 2105 c.c. che prevede un obbligo di fedeltà da parte del lavoratore subordinato nei confronti del datore di lavoro, anche l'art. 10 comma 2 dell'Accordo Collettivo stabilisce che il calciatore è tenuto ad osservare strettamente il dovere di fedeltà nei riguardi della società.

Possiamo scomporre l'obbligo di fedeltà del calciatore in varie componenti: il divieto di concorrenza, divieto di divulgazione di notizie, divieto di porre in essere comportamenti integranti illecito sportivo, divieto di trattare altri affari.

Il divieto di concorrenza incontra varie limitazioni di cui la più importante è quella riguardante la convocazione presso la nazionale di appartenenza¹³⁰, difatti questa non comporta problematiche particolari per il corretto svolgimento del rapporto, ma contribuisce all'aumento del valore economico del calciatore, con un vantaggio anche d'immagine e "soltanto se giustificate da esigenze proprie dell'attività professionistica da svolgere, salvo in ogni caso il rispetto della dignità umana"³⁶ prestigio per la società di appartenenza.

Altro limite a questo divieto è la sua efficacia soltanto in pendenza del rapporto di lavoro, così come precisato nell'art. 4 della L. 91/81 e dall'art. 2 comma 2 dell'Accordo Collettivo che, avendo escluso l'applicabilità dell'art. 2125 c.c. al rapporto di lavoro calcistico, vietano alle parti di concludere patti di non concorrenza per il periodo successivo alla fine del rapporto.

Per quanto riguarda il divieto di divulgazione di notizie sensibili per la società, si riferisce a quelle informazioni che attengono all'organizzazione del gioco, come la tipologia degli allenamenti, gli schemi e le tattiche, nonché quelle riguardanti le strategie commerciali della società. Il divieto per il calciatore di compiere una qualsiasi attività diversa rispetto a quella stabilita nel contratto, è disciplinata dall'art. 8 comma 1 dell'Accordo Collettivo.

Questa disposizione normativa prevede però un "eccezione, infatti l'articolo in questione stabilisce poi che, nel caso in cui l'atleta intenda iniziare una qualsiasi attività diversa da quella stabilita contrattualmente, dovrà darne comunicazione per iscritto alla società di appartenenza.

L'eventuale diniego della società invece, dovrà essere motivato e comunicato al calciatore entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione, caso in cui tale termine scada senza che la società abbia comunicato il proprio diniego, l'autorizzazione s'intenderà come concessa. In caso di

³⁶ V. CIANCHI, Problema della qualificazione della prestazione atletica degli "azzurri", op. cit., 14 e ss

rifiuto da parte della società di concedere l'autorizzazione, il giudizio sulla compatibilità è di competenza del Collegio Arbitrale e dovrà svolgersi con il rito accelerato.

L'Accordo Collettivo ha poi previsto agli art. 18 e 19, per poter garantire un recupero funzionale delle capacità fisiche, il diritto a riposi settimanali nonché annuali. L'art. 18 comma 1 prevede che il calciatore ha il diritto ad un giorno di riposo settimanale, normalmente entro i primi due giorni della settimana. La ratio di questa deviazione dalle norme di diritto comune, che prevedono il riposo settimanale per ogni prestatore di lavoro la domenica, è data dal fatto che nel calcio la prestazione lavorativa viene resa normalmente nel giorno della domenica.

Ai commi 2 e 3 dell'art. 18, si evince che il calciatore avrà poi diritto ad un periodo di riposo annuale, precisando che la durata minima è di 4 settimane comprensive anche dei giorni festivi e di riposo settimanale e che la scelta del periodo spetterà alla società che decide in relazione alle esigenze dell'attività sportiva.

Il riposo annuale ha carattere continuativo, ma può succedere che l'atleta venga richiamato dalla società, ed in questo caso, quest'ultima sarà dovuta a rimborsargli sia il rientro in sede che il ritorno alla località dove trascorrevva detto riposo. Il calciatore avrà poi il diritto di poter usufruire, in un altro periodo dell'anno, dei giorni di riposo annuale non goduti a causa del richiamo in sede.

L'Accordo Collettivo si è interessato di regolare tale aspetto del rapporto società/calciaatore soprattutto in virtù del fatto che durante le ferie annuali per il calciatore si svolgono le trattative per il trasferimento e la cessione degli atleti e gli stessi debbono tornare in sede per espletare gli adempimenti burocratici formali all'uopo richiesti. L'art. 19 dell'Accordo Collettivo invece, stabilisce che il calciatore ha diritto ad un congedo matrimoniale retribuito di almeno 5 giorni consecutivi.

Vi è poi il diritto da parte del lavoratore (in questo caso il calciatore) di poter svolgere l'attività lavorativa. Il parziale o mancato utilizzo da parte del datore di lavoro che costringe il lavoratore a rimanere inattivo, rappresenta un motivo di richiesta di risarcimento del danno, inteso questo sì come danno alla professionalità, che come danno alla personalità ed alla salute del lavoratore, ricompreso nel danno biologico.

Fermo restando l'obbligo dell'atleta a dover partecipare a tutti gli allenamenti nelle ore e nei luoghi fissati, nonché alle competizioni ufficiali o amichevoli, disputate dalla società previsto a norma dell'art. 7, il problema da esaminare è quello di determinare se esista anche all'interno del rapporto di lavoro calcistico un vero e proprio diritto del calciatore a dover partecipare alle competizioni agonistiche in cui la propria società sia impegnata.

Possiamo dire che un vero e proprio diritto del calciatore alla prestazione lavorativa inteso come diritto a partecipare alle gare ufficiali non esiste in realtà. In primo luogo, questa risposta è data perché, nonostante il calciatore abbia un interesse molto alto per la partecipazione alle partite ufficiali, tale interesse può trovare svariati ostacoli di ordine tecnico tattico, che derivano dalle scelte prese dall'allenatore che sceglie i calciatori da convocare e da schierare in campo.

In secondo, perché, nel momento in cui il calciatore dovesse rifiutare di osservare le istruzioni fornitegli dall'allenatore, si configurerebbe una ipotesi d'inadempimento contrattuale non avendo il calciatore, a norma dell'art. 2104 c.c., rispettato il proprio dovere di obbedienza.

In terzo, è proprio lo stesso Accordo Collettivo a non prevedere tale diritto, difatti l'art. 7 al comma 1, si limita solamente a stabilire che il calciatore ha il diritto di partecipare alla preparazione precampionato e agli allenamenti, salvo i casi in cui ci siano motivi di esclusione. Come detto, l'Accordo Collettivo, riconosce il diritto del calciatore di non poter essere escluso, senza un giustificato motivo accertato dal Consiglio Arbitrale, dal ritiro precampionato e dagli allenamenti della prima squadra. Non sono poi ritenuti legittimi, i trattamenti differenziati tra i giocatori.

L'art. 12 prevede poi che, il calciatore che risulta essere escluso dal ritiro precampionato o dagli allenamenti in modo illegittimo da parte della società, dovrà preventivamente diffidarla chiedendo poi il reintegro nella rosa a mezzo telegramma e se nel termine di tre giorni della diffida, la società non provveda al reintegro, il calciatore potrà adire il Collegio Arbitrale chiedendo: la propria reintegrazione in squadra o la risoluzione del contratto individuale di lavoro ed in ogni caso avrà diritto al risarcimento del danno nella misura del 20% della parte fissa della retribuzione annua lorda. Se, a seguito della

pronuncia del Collegio Arbitrale, la società non provveda nel termine di cinque giorni dalla ricezione del lodo, il calciatore avrà il diritto di ottenere dal Collegio la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno, che si determinerà nella misura della retribuzione contrattuale dovuta fino al termine della stagione sportiva.

4. La risoluzione delle controversie nascenti dal rapporto tra calciatore e società sportive

Per poter analizzare in che modo possano risolversi le controversie che nascono dal rapporto di lavoro, bisogna provvedere in primis all'analisi di quali possano essere gli adempimenti contrattuali delle parti. Gli articoli 11 e 12 dell'Accordo Collettivo stabiliscono infatti, una serie di sanzioni che potranno trovare applicazione nei confronti delle parti in merito al rapporto di lavoro calcistico, nel caso in cui queste non adempiano agli obblighi assunti contrattualmente.

L'art. 11 vediamo che disciplina quelle sanzioni previste nelle ipotesi in cui il calciatore violi le proprie obbligazioni contrattuali o gli altri obblighi che derivano da regolamenti federali, dalle fonti normative statali o federali rilevanti per la disciplina contrattuale.

La normativa collettiva ha operato un'apertura alle fonti di natura extracontrattuale che possono incidere sui rapporti tra società e calciatore.

Dinnanzi ad un comportamento del calciatore, ritenuto illegittimo dalla società, quest'ultima potrà disporre, a seconda della gravità, di diversi provvedimenti sanzionatori: ammonizione scritta, multa, riduzione della retribuzione, esclusione temporanea dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra, risoluzione del contratto.

Ognuno di questi poi, dovrà essere adottato dal Collegio Arbitrale su richiesta della società e rispettando le modalità procedurali, come previsto al 3° comma dell'art. 11 prevedendo che la domanda della società dovrà contenere la proposta di provvedimento e dovrà essere inviata al Collegio Arbitrale nel termine perentorio di 15 giorni dalla data in cui l'inadempimento sia stato accertato; se la domanda risulta essere conseguenza di provvedimenti resi da parte di organi della giustizia sportiva nazionale o internazionale, il termine per la spedizione decorrerà dalla data in cui i provvedimenti sono divenuti definitivi.

Il successivo art. 12 dell'Accordo Collettivo contiene la disciplina normativa nei casi in cui la parte inadempiente risulta essere la società, ed in questi casi il calciatore avrà il diritto di ottenere, sempre con ricorso presso il Collegio Arbitrale, il risarcimento dei danni subiti e/o la risoluzione del contratto.

L'Accordo prevede che il calciatore abbia la facoltà di poter richiedere la reintegrazione nella rosa della prima squadra o la risoluzione contrattuale, ed in ogni caso, il risarcimento del danno subito, nei casi in cui venga estromesso illegittimamente dalla preparazione precampionato o dagli allenamenti, ovvero quando la società non in difformità con l'articolo 15 dell'Accordo Collettivo che sanzionava i soli casi di violazione di obblighi contrattuali, o quando non si veda corrispondere, entro i termini previsti, il proprio stipendio da parte della società.

L'art. 13 dell'Accordo Collettivo, al primo comma, prevede che, la morosità del pagamento del rateo mensile da parte della società, nei confronti del calciatore, costituisce legittimo motivo di risoluzione del contratto di lavoro qualora tale inadempimento si sia protratto oltre il ventesimo giorno successivo al termine previsto per il versamento della mensilità e a condizione che, decorso anche tale ultimo termine, il calciatore abbia messo in mora la società mediante lettera raccomandata inviata in copia alla lega. In secondo luogo è poi stabilito che, anche la morosità nel pagamento della parte variabile può costituire motivo di risoluzione del contratto, nel caso in cui tale inadempimento si protragga oltre il ventesimo giorno successivo al termine convenuto dalle parti, a condizione che il calciatore abbia, decorso inutilmente questo termine, provveduto a mettere in mora la società mediante raccomandata inviata in copia alla lega.

Dopo che tali adempimenti preliminari siano stati espletati dal calciatore, la risoluzione contrattuale, non potrà essere pronunciata nel caso in cui la società abbia provveduto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della raccomandata, al pagamento di quanto dovuto.

Detto pagamento poi, dovrà avvenire mediante bonifico bancario sul conto del calciatore.

In ogni caso, il calciatore ha il diritto di partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra, salvo il disposto di cui infra sub art 11.1 "Decorso invece inutilmente il termine

di venti giorni dal ricevimento, da parte della società della raccomandata di messa in mora, il calciatore potrà ottenere la risoluzione”.

La risoluzione però non avverrà in modo automatico. Il calciatore, per poterla ottenere, dovrà farne richiesta al Collegio Arbitrale entro e non oltre il 20 giugno della stagione in corso al momento della richiesta di risoluzione, instaurando un vero e proprio procedimento, dinnanzi al Collegio, che si svolgerà nel contraddittorio delle parti.

In questo procedimento, la società potrà costituirsi e conseguentemente opporre, alle richieste del calciatore, le proprie controdeduzioni motivate e documentate, a mezzo di lettera raccomandata indirizzata allo stesso Collegio ed in copia al calciatore. Nei casi di mancata opposizione entro dieci giorni, si considera l’adesione alle richieste del calciatore. Nel caso in cui il Collegio accolga il ricorso del calciatore, dovrà emettere una declaratoria di risoluzione del contratto che si estenderà anche ad eventuali altre scritture, ed avrà carattere definitivo e quindi non potrà essere sottoposto ad appello. Qualora poi, venga dichiarata la risoluzione del contratto con lodo definitivo del collegio, il calciatore, a titolo di risarcimento dei danni, avrà il diritto di percepire un importo da corrispondersi mensilmente, equivalente alla parte fissa della retribuzione che ancora gli spetta, fino alla scadenza del contratto o fino alla data di efficacia di un nuovo contratto di lavoro con altra società, nonché un importo, che sarà determinato dal Collegio, secondo equità, dove rientrano l’ammontare dell’eventuale parte variabile e dei premi collettivi se maturati.

Dopo avere analizzato quali possano essere le cause ed i motivi che portino ad una controversia tra il calciatore e la società di appartenenza, occorre soffermarsi sulla risoluzione di queste.

Vediamo che l’art. 4 al comma 5° della L. 91/81 sul professionismo sportivo stabilisce che ogni contratto individuale tra società ed atleta, può prevedere al suo interno una clausola compromissoria in base alla quale verranno deferite al Collegio Arbitrale le controversie insorte tra le parti che riguardino l’attuazione del contratto, e prevedendo che tale clausola dovrà indicare il numero degli arbitri ed il modo di nominarli. La legge ammette così che, le dispute che riguardino l’attuazione del contratto, possano essere devolute ad arbitri, tramite l’apposizione all’interno del contratto individuale di lavoro di un’apposita clausola compromissoria.

Questa normativa viene così riportata all’interno dell’Accordo Collettivo, prevedendo all’art 21, che le parti sono obbligate ad inserire nel contratto individuale una clausola compromissoria in forza del quale, la soluzione di tutte le controversie riconducibile alle vicende del rapporto di lavoro, sia devoluta alla competenza di un Collegio Arbitrale.

Possiamo affermare che la risoluzione di tutte le controversie che nascono dall’applicazione del contratto, nonché dalla violazione di regolamenti federali o di fonti normative rilevanti o integrative della disciplina contrattuale, vengano devolute al Collegio Arbitrale istituito presso la Lega Nazionale Professionisti che ha la sua sede a Milano.³⁷ In merito all’arbitrato sportivo, si è a lungo dibattuto della sua natura rituale o irrituale, portando al confronto due correnti di pensiero. Secondo una parte minoritaria di autori, l’arbitrato sportivo viene considerato di natura rituale, facendo leva sulla riconducibilità dell’art. 4 al comma 5° della L. 91/81 a quanto viene disposto in materia di forma e contenuto, dall’art. 809 c.p.c.. La tesi opposta, quella maggioritaria, vede nell’arbitrato sportivo la natura irrituale. A tale conclusione propendono una serie di rilievi: } La constatazione che l’art. 412 ter c.p.c. qualifica come irrituale l’arbitrato previsto dai contratti collettivi } Un arbitrato di tal genere, avendo una procedura elastica, permette di poter rispondere alle esigenze di celerità richieste dalla giustizia sportiva.³⁸

³⁷ È definibile clausola compromissoria (articolo 808 c.p.c.) quella clausola che, inserita dalle parti all’interno di un contratto, prevede che tutte le controversie nascenti dal contratto stesso siano devolute alla competenza di determinati arbitri. Cfr. A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, CEDAM, Padova, 2004, 874 140 C. CECHELLA, L’arbitrato del lavoro sportivo, in Riv. Dir. Proc., 1988, 982.

³⁸ Cfr. F. D’HARMANT, Note sulla disciplina giuridica del rapporto di lavoro sportivo, in Mass. Giur. Lav., 1981, 858; D. DURANTI, L’attività sportiva come prestazione di lavoro, in Riv. It. Dir. Lav., 1983, 716; C. PUNZI, Le clausole arbitrali nell’ordinamento sportivo, in Riv. Dir. Sport., 1987, 253. Cfr. C. PERSICHELLI, Le materie arbitrali all’interno delle competenze della giurisdizione sportiva, in Riv. Dir.

L'art. 21 dell'Accordo Collettivo, seguendo l'indicazione della tesi maggioritaria, ha dichiarato, alla fine del primo comma, che l'arbitrato dinanzi al Collegio Arbitrale ha natura irrituale. All'interno dell'ordinamento calcistico vi è la presenza di due collegi arbitrali, di cui uno si occupa delle controversie insorte tra calciatore professionista e società associate alla lega professionistica, l'altro di quelle tra calciatori professionisti e società appartenenti alla Lega Pro.

Il funzionamento di ognuno dei due collegi, è disciplinato da un Regolamento allegato all'Accordo Collettivo di categoria. Quello che a noi interessa è il funzionamento del Collegio Arbitrale adito per le controversie tra calciatore e società associate alla Lega Professionistica (LNPA).

Il Collegio Arbitrale, a norma dell'art. 1 del Regolamento, ha il compito di "conciliare e risolvere tutte le controversie, ivi incluse quelle aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione del danno derivante da inadempimento contrattuale, concernenti i rapporti regolati dall'Accordo Collettivo tra le società partecipanti ai campionati di Serie A e B e i calciatori professionisti per esse tesserati". Per poter accedere a tale tutela, è necessario che le parti siano legate all'ordinamento sportivo e quindi che le società abbiano un rapporto di affiliazione e che i calciatori siano regolarmente tesserati. L'articolo stabilisce che la scelta dell'arbitrato irrituale possa essere demandato ex lege alle parti individuali del contratto di lavoro, anche in assenza di una statuizione al riguardo da parte dei contratti collettivi.

Il Collegio Arbitrale è formato da tre membri, di cui due designati da ognuna delle parti tra i soggetti inclusi nelle liste depositate presso la Federazione, mentre il terzo componente, che avrà anche la funzione di presidente, deve essere scelto tra le persone inserite in un altro elenco depositato sempre presso la Federazione, concordato preventivamente tra le parti firmatarie dell'Accordo Collettivo, ed è officiato per quella decisione. I membri del Collegio devono essere nominati tra gli esperti del Diritto Sportivo e del Diritto del Lavoro, ed avranno "l'obbligo" di garantire la loro imparzialità e terzietà nell'adozione della decisione sulla controversia.

In merito a ciò, l'art. 11 del Regolamento Arbitrale, consente alle parti di poter ricusare i componenti del Collegio per quanto riguarda i motivi inerenti ad infrazioni deontologiche, alla mancanza dei requisiti dell'imparzialità e della neutralità, ed altre circostanze che potrebbero andare ad interferire con lo svolgimento dell'incarico.

Gli articoli 7 ed 8 del regolamento disciplinano due differenti tipi di procedimento arbitrale, all'art. 7 viene disciplinato il procedimento arbitrale ordinario, mentre all'art 8 è disciplinato il procedimento arbitrale accelerato.

Quest'ultimo deve essere richiesto ad istanza di parte ed è concesso dal Collegio per quelle ipotesi riguardanti un pericolo di un grave pregiudizio, per una delle parti, che derivi dall'attesa dei tempi necessari per la risoluzione del procedimento ordinario. La scelta del procedimento accelerato comporta, in particolare, la deroga all'obbligo.

In presenza di tali condizioni è contemplata dal Regolamento l'eventualità che sia lo stesso Arbitro a rinunciare all'incarico. di conciliazione e la riduzione alla metà dei termini previsti per il rito ordinario. Per quanto concerne invece il rito ordinario, occorre in primo luogo ricordare che l'arbitrato è introdotto a mezzo di ricorso, e dovrà contenere la sottoscrizione del tesserato o della società nonché un'esposizione della materia con relativa documentazione e la scelta dell'arbitro prescelto, pena l'improcedibilità. In risposta al ricordo presentato, la parte resistente potrà proporre memorie difensive di replica, allegando ad esse anche i riscontri probatori e la designazione del proprio arbitro. La memoria dovrà essere comunicata sia al Collegio che alla parte ricorrente entro quindici giorni dalla ricezione del ricorso. Una volta che il Collegio è stato costituito, il Presidente fissa la data della prima sessione per ascoltare le parti e per un eventuale istruzione probatoria. Tale data deve essere comunicata alle parti almeno dieci giorni prima della riunione e le parti che vorranno

Sport., 1996, 713; G. VIDIRI, Arbitrato irrituale, federazioni sportive nazionali e d. lgs. 23 luglio 1999, n. 142, in Riv. Dir. Sport., 2000, 668; C. CECHELLA, L'arbitrato del lavoro sportivo, op.cit., 987 533/1973 143, ha inteso riconoscere forma di arbitrato irrituale anche nello sport.

produrre nuovi documenti o memorie, dovranno farli pervenire almeno cinque giorni prima della data fissata per la sessione, perché scaduto questo termine non sarà possibile proporre nuove eccezioni né nuove deduzioni che estendano la materia del contendere del contendere o rendere necessari nuovi accertamenti.

Per un eventuale produzione tardiva di documenti vediamo che occorrerà verificare, caso per caso, se la produzione tardiva risulti essere stata effettuata con intento abusivo per posticipare la decisione, e far decorrere tempi importanti per l'attività sportiva. La brevità dei termini è voluta in modo da non consentire il protrarsi del contenzioso, ed è una delle ragioni pratiche contro l'intervento del giudice statale. Introdotto il procedimento al Collegio Arbitrale, l'art. 6 del regolamento Arbitrale prevede che lo stesso Collegio debba esperire un tentativo di conciliazione tra le parti, ed a tal fine, il segretario nominerà, sempre mediante sorteggio, un conciliatore tra quelli presenti nell'elenco tenuto presso la Federazione. Caso in cui il tentativo di conciliazione avrà esito positivo, l'accordo raggiunto avrà effetto vincolante tra le parti e sarà immediatamente esecutivo; in caso di mancato accordo tra le parti, o mancato comparizione alla sessione fissata, il tentativo di conciliazione dovrà ritenersi fallito. Infine, in merito alla decisione del Collegio, si ritiene che quest'ultimo deve decidere secondo diritto.³⁹

Il Collegio, a norma dell'art. 10 del regolamento Arbitrale, dovrà deliberare il lodo riunito in conferenza personale a maggioranza di voti e redatto in tanti originali quante sono le parti, più uno da dover depositare presso la segreteria.

Il Collegio dovrà pronunciare il lodo completo dei motivi nel termine di sessanta giorni dalla nomina del Presidente del Collegio, eccezion fatta nei casi in cui dovranno essere assunti mezzi di prova particolare, ed in questo caso il termine di sessanta giorni può essere prorogato per non più di altri sessanta giorni.

Le decisioni del Collegio sono definitive ed immediatamente esecutive. Avverso le stesse è ammesso il rimedio straordinario della revocazione nelle ipotesi in cui: siano l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra; se si è giudicato bene a prove riconosciute false dopo la decisione; se è stato ommesso l'esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel procedimento; dopo la decisione sono sopravvenuti fatti nuovi che avrebbero portato ad una pronuncia differente; se nel procedimento è stato commesso un errore di fatto. Avverso le decisioni del Collegio non è ammesso appello, a meno che la violazione non sia riferibile a diritti soggettivi o interessi legittimi, perché in questi casi, il lodo arbitrale sarà soggetto al giudizio di legittimità del Giudice Amministrativo⁴⁰

³⁹ S. SCARFONE, L'inappellabilità dei lodi arbitrali, in RDES, Rivista di Economia e Diritto dello Sport, 2005, 59 146 Cfr. V. VIGORITI, op. cit., 37 e Cass., 6 aprile 1990, n. 2889, in Riv. Arb., 1991, 270, con nota di F. P. LUISO, Ancora intorno agli arbitrati sportivi, 275

⁴⁰ Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 25 gennaio 2007, n. 268, nonché in materia di sanzioni previste per il caso d'impugnazione del lodo dinanzi al giudice ordinario il Comunicato Ufficiale n°16/2004 della Corte Federale della F.I.G.C. e l'articolo 15 del Codice di Giustizia Sportiva ("Violazione della clausola compromissoria").